

PROVINCIALE

Ente

D'Errico

3972

MATERA

T. STIGLIANI

BIBLIOTECA

TRATTATO

DELLI:

DONAZIONI, DE' TESTAMENTI,

E DI OGNI ALTRA DISPOSIZIONE

A TITOLO GRATUITO.

OSSERVAZIONE DELL' AUTORE

Su la opinione esposta nel num. 346.

Ho detto nel citato numero, che, se erasi rivotato un primo testamento, e se il testatore voleva far rivivere le disposizioni contenute nel testamento rivotato, non era questo il caso di una semplice dichiarazione di cangiamento di volontà rispetto al secondo testamento, e di perseveranza nelle disposizioni del primo; che la rivotazione aveva distrutto l'effetto del primo testamento, e che perciò faceva d'uopo di una nuova disposizione testamentaria. Io aveva opinato che questo caso poteva assimilarsi a quello in cui un testatore voleva ratificare o confermare con un semplice atto ordinario un testamento nullo per difetto di formalità.

Sì fatta quistione si è posteriormente presentata alla corte di cassazione, e l'arresto pronunziato dalla medesima è contrario alla mia opinione. L'arresto trovasi nella Raccolta di Denevers, anno 1812, pag. 159.

Colui il quale dimandava la nullità della disposizione testamentaria si fondava tra l'altro sulla ragione che, *annullato il primo testamento colla rivotazione*, il secondo testamento che lo ravvivi debb'esser fatto colle formalità prescritte dall'art. 972 del Codice civile. Ecco il ragionamento dell'arresto con cui fu deciso il contrario.

« Atteso che niuna disposizione del Codice civile vieta al testatore di far rivivere un primo testamento da lui già rivotato; e che il » testamento del 29 settembre 1808, il quale re- » stituisce in vita una delle disposizioni di quello » del 22 aprile precedente, è rivestito delle for-

» malità prescritte dalla legge; per la qual cosa
 » la revocazione allegata è sfornita di qualunque
 » fondamento. *Rigetta.*

Facendo il confronto di cotai ragioni con quelle da me esposte, si scorgerà che la quistione presenta delle difficoltà: nondimeno ognuno sentirà tutto il peso di un arresto della corte di cassazione.

Avendo avuto notizia di tale arresto dopo la pubblicazione del primo volume, ho creduto far quì la presente osservazione che sarà citata nella tavola delle materie.

OSSERVAZIONE DEL TRADUTTORE

Sul num. 34 del trattato delle donazioni, e dei testamenti. (Vol. I par. II. pag. 34, 35, e 36.)

Le nostre Leggi civili nell' art. 875 han portato una notevole modificazione alla regola della riversione convenzionale stabilita nell' art. 951, dell' abolito Codice civile per le donazioni tra vivi.

Secondo il detto art. 951 del detto Codice poteva stipularsi la riversione soltanto in favore del donante, tanto pel caso in cui il donatario premoriva senza figli, quanto per l' altro in cui, lasciando figli, questi premorivano al donante.

Poteva anche stipularsi la riversione dei beni donati in favore di una terza persona nel caso che vivente il donante, mancava il donatario e la sua discendenza. In coteste stipulazioni non si ravvisava ombra di sostituzione fedecommissaria, che il Codice vietava solennemente, ma semplicemente si scorgeva una condizione risolutiva, la quale dovendosi verificare durante la vita del donante, non comprendeva la trasmissione ad altra generazione, circostanza la quale costituiva il vero fedecompresso.

Le leggi civili però han receduto dal rigore del Codice civile intorno al diritto di riversione, in grazia degli eredi del donante.

L' articolo 875 delle dette leggi stabilisce che « il donante potrà stipulare la riversione » delle cose donate per se e suoi eredi, nel caso » che il donatario morisse senza prole, in qualunque tempo ».

Questo modo di disporre permesso dalle nostre leggi partecipa alquanto della natura del fedecompresso, poichè obbliga il donatario a conservare

i beni; per restituirli agli eredi del donante nel caso che muoja senza prole. Sì fatta sostituzione però non può eccedere il caso della morte del solo donatario senza prole; sia che ciò avvenga vivente il donante, sia che si verifichi dopo la morte di costui. Dessa non può estendersi affatto all'altro caso in cui in qualunque tempo manchi la discendenza del donatario; poichè si formerebbe in tal modo un vero fedecommesso, che la legge vieta per regola generale.

La disposizione del citato articolo è fondata sul principio dell'amore. Allorchè uno dona si presume che egli abbia maggior predilezione pel donatario e per la sua discendenza, che per gli eredi proprj. Ma quando manca la discendenza del donatario, siccome si presume che il donante non può prediligere più gli eredi, anche estranei, del donatario, che gli eredi proprj; così è regolare che si permetta di stipulare in favor di costoro la riversione, quando manchi la prole del donatario.

APPENDICE

Risguardante i fedecommissi, che risultano dalla costituzione dei majoraschi, ossia primogeniture permesse nel Regno delle due Sicilie.

1. Nel discorso storico (*Vol. I. p. I. pag. 185*) parlando dei fedecommissi abbiamo cennato, che le nostre nuove Leggi civili nel vietare, per regola generale, qualunque specie di sostituzione fedecommissaria, hanno permesso la costituzione dei majoraschi, sotto alcune regole, e per talune persone. Le disposizioni che si contengono nelle Leggi civili sono in massima parte quelle stesse sanzionate nella precedente legge dei 5 agosto 1818.

Ad oggetto di dare una compiuta idea delle novità portate nella nostra legislazione sotto questo rapporto, crediamo dover quì aggiungere una breve esposizione delle regole riguardanti la costituzione, la trasmissione, e la estinzione dei majoraschi secondo le nuove leggi del regno.

(Idea dei majoraschi attuali.)

2. Il majorasco è un modo di disporre dei proprj beni, il quale partecipa della natura delle donazioni tra vivi, e degli atti di ultima volontà.

Inoltre, il majorasco è ora tra noi una istituzione politica, tendente a conservare il lustro delle famiglie nobili, lustro che influisce a render più augusta la maestà del regal trono. Conseguentemente la costituzione dei majoraschi può dirsi un privilegio, la cui concessione dipende sempre dal concorso di particolari circostanze nel petizionario; dispensando alle regole generali per le disposizioni a titolo gratuito.

Partecipa il majorasco della natura delle donazioni tra vivi, in quanto che, costituito una volta, non può revocarsi; produce lo spropriamento immediato della proprietà dei beni, la quale rimane, fin dal momento della sua costituzione, devoluta in favore dei chiamati; dee farsi con atto tra vivi dall'istitutore; e dee rendersi pubblico colla trascrizione su i registri a ciò destinati.

Può dirsi che partecipa ancora della natura degli atti di ultima volontà, in quanto che non fa d'uopo dell' accettazione espressa da parte dell' istituito o del chiamato, per render perfetto e valido l'atto di costituzione del majorasco, i cui beni si trasmettono ai chiamati per sola volontà del disponente in virtù dell'atto di costituzione.

(Il Sovrano dee permetterne lo stabilimento.)

3. Dall'essere la costituzione del majorasco un privilegio, una dispensa, una eccezione alle regole generali per gli atti di liberalità, che si accorda a seconda dei casi, e ad alcune persone, ne segue che desso è l'effetto di un atto legislativo, il quale dee regolare la estensione, e la efficacia del privilegio medesimo. Per costituirsi adunque un majorasco è indispensabile l'approvazione precedente del Sovrano; e questa si accorda dietro piena cognizione di causa (*art. 947 Leg. civ.*)

(Capacità relativa per la costituzione dei majoraschi.)

4. Non ogni classe di persone può costituire dei majoraschi. La capacità relativa per tali atti dipende dalla qualità di nobile, sia oppur no titolato. Possono quindi domandare il permesso di istituire majoraschi 1.º coloro che sono iscritti nel *Libro d'oro*, ed in altri registri di nobiltà;

2.º coloro che sono in possesso legittimo di titoli in qualunque tempo loro concessi; 3.º coloro che appartengono a famiglie di conosciuta nobiltà; 4.º finalmente tutti gli altri che sono classificati tra nobili dalla legge riguardante la nobiltà (*art. 948 leg. civ.*) (a)

La legge limita la facoltà di fare cotesti atti, dietro la sovrana approvazione, ad una classe di parenti soltanto; cioè

1. agli ascendenti maschi e femine, senza distinzione di grado, in favore dei loro discendenti;
2. ai fratelli in favore degli altri fratelli, nel caso che i primi non abbiano discendenti;
3. agli zii, ed alle zie in beneficio dei loro nipoti, purchè quelli non abbiano discendenti; (*art. 951 Leg. civ.*)

4. ai genitori adottivi in favore dei discendenti adottivi; (*art. 13 della leg. dei 17 ottobre 1822.*)

5. ai prozii, ed alle prozie in favore dei pronipoti, purchè quelli non abbiano discendenti; (*art. 14 della detta legge; ed art. 951 Leg. civ.*)

Può taluno costituirlo in favore di se medesimo; ma in tal caso si dee nell'atto di fondazione determinar l'ordine della chiamata successiva.

Su tal materia potrebbero sorgere due dubbj.

1. I fratelli germani soli possono istituire majoraschi, ovvero anche i consanguinei e gli uterini? La legge non fa distinzione alcuna; quindi sembra che sotto nome di fratelli debbono comprendersi tutte le specie.

2. Le sorelle potrebbero istituire majoraschi in favore dei fratelli? La legge anche si tace su di ciò; ma poichè le zie e le prozie sono ammesse a domandar questo privilegio, non par che vi sia ragione per escludere le sorelle.

(a) Questa legge non è stata ancora pubblicata.

(Capacità relativa per ricevere un majorasco.)

5. Oltre ai requisiti comuni per poter ricevere con atti tra vivi o di ultima volontà, è indispensabile la qualità di maschio, onde poter conseguire un majorasco. (*art. 949 a 952 Leg. civ.*)

Le femine e la loro discendenza, quantunque maschile, sono sempre, e per modo di regola, escluse da cotesta specie di liberalità. (*art. 952 in fine, Leg. civ.*)

Inoltre convien distinguere la prima istituzione dalla successiva chiamata al majorasco. Per ricevere la istituzione di un majorasco ed esser chiamato in primo luogo dopo l'istitutore basta esser maschio; ma per poter concorrere successivamente al primo chiamato al godimento del majorasco, è indispensabile ancora l'altro requisito di esser primogenito dell'ultimo possessore, o della linea prossima. (*art. 952 in princ. Leg. civ.*)

(Ordine di chiamata al godimento del majorasco.)

6. Il majorasco può cominciare o dall'istituente medesimo, o da un figlio, o nipote in cui favore si costituisce. Nel primo caso l'istitutore può riservarsi la facoltà di chiamare al godimento del majorasco quello tra suoi figli maschi che stimerà di prescegliere. (*art. 8, leg. dei 17 ottobre 1822*)

Qualora l'istitutore non prescelga il figlio a cui vuol conferire il majorasco, ovvero questo sia istituito in favore di altra persona diversa dall'istituente, la trasmissione del majorasco si fa nella discendenza legittima e naturale dell'istitutore o del primo istituito per ordine di primogenitura, col diritto di rappresentazione nella linea maschile, da maschio in maschio.

Qualora l'ultimo possessore della linea retta muoja senza figli o discendenti maschi di maschio, succederà al majorasco il primogenito maschio di maschio della linea più prossima all'ultimo possessore.

Eccone un esempio. Si supponga che Tizio avendo quattro figli istituisca un majorasco al cui godimento abbia chiamato il suo secondogenito maschio. Se costui non lascia discendenti maschi, ovvero la sua discendenza dopo una, due, o più generazioni si estingua, il majorasco in tal caso sarebbe trasmissibile al fratello primogenito, dell'istituito, od al primogenito della di lui discendenza esistente nel tempo della estinzione della prima linea. In mancanza di questa linea si trasmetterebbe alla linea del terzo o del quarto genito del primo istitutore, secondo che la linea del terzogenito presenti oppur no dei successibili. (*art. 952 Leg. civ.; art. 8, leg. del 17 ottobre 1822*)

Finalmente, la legge permette al fondatore di chiamare *successivamente* al godimento di un majorasco più individui, e le loro discendenze, sempre però nei termini di primogenitura maschile di maschio (*art. 15, leg. dei 17 ottobre 1822*). Da ciò segue che il majorasco non può esser diviso fra più persone, ma dee sempre esser posseduto nella sua integrità dal primogenito.

(Quantità di beni che possono sottoporsi al vincolo del majorasco.)

7. Dall'essere i majoraschi destinati a conservare il lustro delle famiglie nobili segue, che essi debbono comprendere una quantità di beni sufficienti a conseguire cotesto scopo.

Su tal particolare però la legge è stata varia. In origine la quantità dei beni da sottoporsi a

majorasco poteva essere dell' annua rendita non minore di duc. 6000, nè maggiore di duc. 24000. (*art. 13 leg. dei 21 dicembre 1809*)

L' art. 954 delle Leggi civili stabilì di poi che la quantità dei beni da sottoporsi a majorasco non potesse eccedere la rendita imponibile di ducati 24,000, nè esser minore di duc. 4000; e ciò era conforme a quel che aveva stabilito la precedente legge del 5 agosto 1818.

Finalmente con la legge dei 17 ottobre 1822, volendosi agevolare vie maggiormente lo stabilimento dei majoraschi, si è fissata la rendita dei medesimi, nel *massimo* a duc. 50,000, e nel *minimo* a duc. 2,000: e questa è la proporzione che ora si serba (*art. 1. della detta legge*)

Le enunciate quantità di beni non possono in verun caso eccedere la quota disponibile dell' istitutore; dovendo sempre rimaner salva la legittima pei figli. (*art. 955 Leg. civ.*)

(Qualità dei beni che si possono sottoporre a majorasco.)

8. I beni da sottoporsi a majorasco debbono essere fondi rustici, e censi o canoni sopra terre.

È stata quistione se tra fondi rustici possano comprendersi anche i casamenti in cui vi sieno degli stabilimenti di commercio, machine od altro che serve all' industria, come sarebbero mulini, valchiere, lanificj; non che i casini di campagna.

Su di ciò si può assicurare che non si è stabilita una norma certa, poichè talvolta si sono compresi cotesti fabbricati, tal altra volta si sono esclusi. Nondimeno si può dire per modo di regola, che tutte le fabbriche esistenti su i fondi rustici compresi nel majorasco, essendo accessioni dei fondi medesimi, possono comprendersi nel majorasco. Non così però quando le fabbriche, an-

corchè costituiscano un fondo rustico nel senso legale, sieno isolati.

Il legislatore, avendo in mira la perpetua conservazione del majorasco, ha creduto necessario di escludere da questo vincolo le fabbriche, poichè queste sono naturalmente soggette a deperimento notabile, ed anche a totale distruzione, se per poco il godente rallenti le sue cure nel conservarle: e si osserva che si tiene fortemente a questa regola.

Oltre ai predj rustici, e canoni o censi sopra terre possono anche sottoporsi a majorasco le partite di rendita iscritta sul Gran libro del debito pubblico, purchè però si rendano immobili, ossia si tolgano dal commercio. (*art. 2, leg. dei 17 ottobre 1822.*) Coteste rendite acquistano in tal modo la natura di immobili per destinazione di legge, e possono perciò equipararsi ai canoni e censi sopra terre.

Tanto i fondi rustici, quanto i censi, i canoni, o le rendite iscritte che si vogliano sottoporre a majorasco debbono essere di libera proprietà dell' istitutore. I beni fondi non debbono essere soggetti ad alcun peso di restituzione, e liberi da qualunque ipoteca, anche eventuale. Le rendite iscritte non debbono essere sottoposte a vincolo d' inalienabilità per cauzione. (*art. 956 e 957 Leg. civ.; ed art. 2 e 3 della leg. dei 17 ottobre 1822.*)

(Eccezione per le ipoteche antiche.)

9. La legge fa eccezione riguardo delle ipoteche antiche, poichè permette di comprendere fra i beni di un majorasco, anche quelli che sieno gravati di ipoteche generali, costituite in tempi in cui erano queste permesse; od anche d' ipoteche

speciali per crediti non esigibili pria di un triennio. Ma ciò il permette nel solo caso in cui i rimanenti beni del fondatore presentino sufficiente garanzia per gli effetti dell' enunciate iscrizioni.

In quanto alla garanzia, la legge la dissinisce sufficiente quando i beni che rimangono liberi abbiano un capitale equivalente all' azione ipotecaria che potrebbe esercitarsi ; calcolandone la rendita alla ragione del tre per cento.

(Riduzione e collazione dei majoraschi.)

10. Poichè i majoraschi debbono costituirsi su la porzione disponibile, essi sono di diritto esenti dalla collazione. I chiamati al majorasco concorrono al godimento del medesimo in virtù dell' atto di fondazione non già come eredi, ed han perciò sempre diritto alla legittima su i beni liberi del fondatore.

Dal non poter il disponente oltrepassare la porzione disponibile, nella costituzione del majorasco, ne viene in conseguenza che quante volte, per qualunque cagione si verifichi che il valore dei beni liberi del fondatore sia inferiore alla quota di riserva, il majorasco va soggetto a riduzione per lo compimento delle legittime ai figli. E se per effetto di tal riduzione la rendita del majorasco si diminuisca al di sotto del *minimo* fissato dalla legge (giusta il num. 7.) in tal caso il majorasco rimane *ipso jure* disciolto (art. 958)

(A quali debiti e pesi i beni del majorasco rimangono soggetti.)

11. Per regola generale i beni di un majorasco debbono esser liberi, e conservarsi perpetuamente scevri da qualunque peso, specialmente dalle ipo-

teche; e non è permesso al godente, del pari che al primo istitutore del majorasco che cominci da se, di alienare in qualunque modo i beni che compongono il majorasco.

Nondimeno la legge permette di farvi delle riserve, e sottopone essa medesima a particolare obbligazione la rendita del majorasco, per taluni determinati casi.

L' art. 9 della legge dei 27 ottobre 1822 permette all' istitutore del majorasco di riservare in suo favore l' usufrutto di tutti o di porzione dei beni del majorasco.

Permette inoltre l' art. 12 della stessa legge agli istitutori dei majoraschi, di gravare la rendita dei beni soggetti a questo vincolo, di assegnamenti vitalizj in favore dei loro conjugi, figli, od altri parenti; purchè però cotesti pesi non riducano la rendita libera del majorasco al di sotto del *minimo* fissato coll' art. 1.º della legge medesima cioè al di sotto di duc. 2000.

Giova far osservare che tutto ciò dee stabilirsi nell'atto di fondazione del majorasco, e dee esservi espresso. Quante volte si fosse ciò tralasciato, fa d' uopo di una novella grazia. Non potrebbero l' istitutore e l' istituito portare alcuna alterazione all'atto di fondazione senza l' approvazione sovrana; poichè è loro vietata qualunque novazione all' atto medesimo. (*arg. dall' art. 959.*)

Oltre all' enunciate obbligazioni cui può l' istitutore sottoporre il majorasco, la rendita del medesimo, per disposizione della legge, va soggetta al pagamento di alcuni determinati debiti. Questi sono 1.º le spese giudiziali;

2.º le spese funerali;

3.º le spese dell' ultima infermità;

4.º i salarij alle persone di servizio per l' ultimo semestre, e per lo mese corrente;

Grenier V. IV.

5.º le somministrazioni di sussistenze fatte all'ultimo possessore, ed alla sua famiglia pel corso dell'ultimo anno; salvo il caso di prescrizione di tempo minore;

6.º le spese di ricostruzioni o riparazioni nei fondi del majorasco, quando cedano a carico dell'usufruttuario, non già della proprietà.

Cotesti debiti debbono soddisfarsi dal nuovo chiamato forzosamente, e con privilegio, sino alla concorrenza di un annata di rendita, e fra il periodo di due anni.

Il privilegio su la rendita del majorasco, pei debiti enunciati nei primi cinque numeri, si estende anche a quelli della medesima specie, fatti tanto dal padre dell'attuale possessore, ancorchè non fosse stato egli il godente del majorasco, quanto dalla madre dello stesso. (*art. 960 Leg. civ.*)

La rendita del majorasco è inoltre soggetta a somministrare delle prestazioni alimentari ai fratelli secondogeniti, allorchè non hanno beni di loro pertinenza sufficienti per vivere decentemente. Cotesta prestazione dee essere fissata secondo le circostanze, e sempre in una quantità minore della rendita corrispondente alla quota che loro spetterebbe se i beni fossero liberi.

Anche le figlie femine, in mancanza di mezzi di sussistenza, e di beni sufficienti per esser dotate, hanno diritto agli alimenti durante lo stato nubile; e quando vanno a marito è dovuta loro una dote contante, da pagarsi su le rendite del majorasco, in tante rate annuali, e fra un periodo di tempo che non può eccedere dieci anni.

Finalmente le rendite del majorasco sono anche dalla legge gravate dell'antefatto promesso alla moglie dell'ultimo possessore, nel contratto di matrimonio. Cotesta prestazione non può eccedere la sesta parte della rendita del majorasco.

(Possono cumularsi più majoraschi in una medesima persona?)

12. Nella origine della nostra novella legislazione su tal materia, era vietato di cumulare più majoraschi nelle mani di un medesimo individuo. Ed ove per avventura avveniva, che una stessa persona era chiamata al godimento di più fedecommissi, poteva scegliere tra tutti quel majorasco che voleva ritenere, ed i beni degli altri majoraschi rimanevano sciolti da tal vincolo. (*art. 953 Leg. civ.*)

Ora però, volendosi sempre più provvedere allo splendore delle famiglie nobili, si è receduto da cotesto rigore, poichè coll'art. 2. della legge dei 17 ottobre 1822, si è disposto, che si possono cumulare più majoraschi, senza limitazione alcuna, in una medesima persona.

(I beni dei majoraschi sono inalienabili.)

13. I beni sottoposti al vincolo di majorasco sono inalienabili: essi debbono conservarsi in ispecie a perpetuità, salvo le riduzioni ed alterazioni che il tempo consigliasse di fare. Il godente di tai beni non può altrimenti considerarsi, se non come un semplice usufruttuario, mentre la proprietà dee rimaner sempre salda pei futuri chiamati.

Conseguenza della esposta regola è che il godente del majorasco non può nè vendere, nè permutare, nè dare in pegno od in dote, nè ipotecare, nè in altro modo alienare la proprietà di tai beni. Ogni obbligazione, cui potesse il godente sottoporre i detti beni, sarebbe inefficace, e potrebbe far soggiacere costui ad un'azione di stellionato, qualora tacesse il vincolo che liga tai beni.

Non dimeno la utilità dello stesso majorasco può far meritare talvolta la dispensa all' esposto divieto. Esporremo in seguito quali formalità convenga adempiere per ottenere cotesta dispensa. (*art. 959 Leg. civ.*)

(Formalità da serbarsi per la costituzione del majorasco.)

14. Le formalità da osservarsi nella costituzione dei majoraschi sono stabilite dal regolamento dei 5 agosto 1818, di cui daremo un sunto.

Siccome la costituzione del majorasco dee farsi con approvazione del Re, così è indispensabile, per costituire un majorasco, dirigerne al Sovrano la dimanda.

Questa dee esprimere il nome del fondatore, la persona dalla quale si vuole fare cominciare il godimento del majorasco, i beni liberi che si vogliono sottoporre a tal vincolo, e la loro rendita. Alla dimanda debbono unirsi l' estratto del ruolo fondiario, per dimostrare la rendita de' beni, ed il certificato del conservatore delle ipoteche, per dimostrare che i fondi sono esenti da qualunque privilegio ed ipoteca (*art. 1 e 2 del regol. dei 5 agosto 1818*)

L' assenso regio per la costituzione di un majorasco non è di semplice formalità, ma di essenza dell' atto; perciò non si accorda se non dietro piena cognizione di causa. Il decreto dei 9 agosto 1824 destina i Procuratori generali del Re presso le Corti supreme di giustizia in Napoli ed in Palermo, per istruire dietro delegazione, le dimande per majoraschi, le quali si esaminano poi dalla Consulta generale del regno, giusta l' art. 15 num. 9 della legge dei 14 giugno 1825.

L' invio delle carte tanto ai Procuratori del Re, quanto alla Consulta dee farsi in nome

del Re, per mezzo della segreteria di stato di grazia e giustizia.

La istruzione delle dimande per majoraschi si fa nel seguente modo.

Un elenco dei beni che si vogliono sottoporre a majorasco dee pubblicarsi nel giornale ufficiale del regno, e nella cancelleria del tribunal civile del luogo ove sono siti i beni medesimi.

Questo elenco dee rimanere affisso nella cancelleria del tribunale per un mese. (*art. 5 del reg.*)

Elasso il mese dal dì della pubblicazione, dell' elenco, la domanda, colla indicazione dei beni, dee trascriversi nell' ufficio della conservazione delle ipoteche della provincia ove esistono i beni. Tutto ciò dee farsi a cura, e dietro ordini del Procuratore generale del Re.

Fra quindici giorni dal dì della trascrizione i creditori possono far iscrivere utilmente i loro diritti ipotecarij anteriori su i beni che si sottopongono a majorasco.

Qualora fra il detto periodo di tempo sopraggiungano delle ipoteche o degli altri gravami, il conservatore dee di tutto informare il Procuratore generale del Re presso la Corte suprema.

Spirato il termine dei quindici giorni i beni divengono inalienabili ed incapaci di privilegio ed ipoteca pel corso di un anno.

Nel caso che i beni da sottoporsi a majorasco sieno gravati di ipoteche iscritte di qualunque natura, debbono esser purgati da tal peso fra l' anno dal dì della trascrizione. A tal uopo dee usarsi ogni diligenza onde venire in cognizione di qualche ipoteca legale, ad oggetto di purgarla.

La istituzione del majorasco non dee pregiudicare la legittima dei figli: quindi uno degli oggetti su cui dee versare l' istruzione della dimanda è il vedere se rimangano nel patrimonio

dell' istituyente tanti fondi quanti ne occorrono per somministrare la legittima ai figli. Cotesto esame si dee fare secondo lo stato del tempo in cui si istituisce il majorasco, e come se in quel momento si aprisse la successione ai beni del fondatore.

Avvenendo però nel tratto successivo alterazione nella fortuna del fondatore, così che i beni liberi non sieno sufficienti al pagamento delle legittime, il majorasco si riduce di pieno diritto.

Istruita la dimanda, la Consulta esamina se questa possa essere accolta.

Qualora il Re nega l'assenso, si ordina la cancellazione della trascrizione, ed i beni rimangono liberi.

Accordandosi la sovrana approvazione, l'istitutore del majorasco dovrà formarne la solenne istituzione per mezzo di pubblico istromento fra due mesi dal dì dell' approvazione Sovrana. Questo istromento dee anche trascriversi fra due altri mesi; e ciò dee farsi sotto pena di decadenza ed a cura dell' istituyente, cui più che ad ogni altro interessa la conservazione del vincolo del majorasco.

(Formalità per le alienazioni dei beni soggetti a vincolo di majorasco.)

15. Nel parlare, al numero 13, della inalienabilità dei beni che compongono un majorasco, abbiamo annunziato, che può tal volta farsi eccezione alla regola della inalienabilità, quante volte ciò si faccia per necessità assoluta e per maggiore utilità del majorasco. (art. 958. Leg. civ.)

Per poter alienare in qualunque modo i fondi del majorasco fa d' uopo ancora della venia sovrana, la quale si accorda dietro piena cognizione di causa.

La istruzione delle domande per alienazioni, e l'esame della necessità ed utilità della medesima dee farsi dal Procurator generale del Re, e dalla Consulta di stato, come si è detto per le istituzioni dei majoraschi. La Consulta nell'esaminare la convenienza ha inoltre l'incarico di proporre il modo di esecuzione dell'atto di alienazione, onde tutto si faccia con sicurezza e con vantaggio del majorasco.

In caso di vendita questa dee farsi colla solennità delle licitazioni, ed il prezzo che se ne ritrae dee rimaner depositato nella cassa di ammortizzazione, pendente il nuovo impiego.

(Formalità per la surroga di altri beni, e per l'aumento del majorasco.)

16. Per surrogare ai beni alienati, del pari che per aumentare i beni di un majorasco, debbono osservarsi le medesime formalità prescritte per la sua istituzione.

(Riparazioni necessarie ai fondi del majorasco.)

17. Il possessore del majorasco non può in niun modo imporre da se alcuna obbligazione su i beni del medesimo: conseguentemente ove per riparazioni considerevoli si richiegga una somma maggiore di quella che la legge mette a carico dell' usufruttuario del majorasco, fa d' uopo che il possessore adisca il magistrato, onde farsi autorizzare ad eseguire tali riparazioni con quei mezzi ed in quel modo che il magistrato troverà utili pel majorasco.

TAVOLA

ALFABETICA E GENERALE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL TRATTATO DELLE
DONAZIONI E DEI TESTAMENTI.

Nota. Le cifre romane indicano il volume, e la
parte; le cifre arabe denotano la pagina.

A

ABDICAZIONE di donazione per parte del donatario.
Vedi *Donazione fra vivi*.

AB IRATO. L'antica giurisprudenza aveva ammesso
l'azione di nullità di una disposizione, per lo motivo di
essere stata fatta *ab irato*. Suoi abusi *Vol. I. p. II. 152*
e seg.

Quest'azione è vietata dal Codice civile, salva l'azione
per *captazione* e *suggestione*, quando l'avversione del
disponente sia prodotta dal fatto della persona gratifi-
cata. *ibid. 235. e seg.*

ACCRESCERE. Vedi. *Diritto di accrescere*.

ACCETTAZIONE. Era necessaria nel diritto romano, per
la donazione tra vivi. *Vol. I. p. I. 10 e seg.*

Similmente nell'antica legislazione francese. Ecce-
zione. *ibid. 16.*

Dell'accettazione della donazione fatta ad un minore.
ibid. 97 e seg.

Non era necessaria nella istituzione contrattuale. *ibid.*
16, e 143.

Sotto al Codice civile la donazione tra vivi non è per-
fetta se non coll'accettazione. *Vol. I. p. II. 61 e seg.*

L'accettazione è della essenza della donazione. *ibid.*
61 64. e seg.

L'accettazione non è una formalità propriamente detta
della donazione. *ibid. pag. 61, 269 e seg.*

Dee esser espressa. *ibid.* 61.

Formalità dell' accettazione. *ibid.*

Dell' accezione fatta con atto posteriore alla donazione, o dal procuratore speciale del donatario. *ibid.* 63 e seg.

Formalità dell' atto di procura per accettare. *ibid.* 7.

L' accettazione posteriore, dee farsi con atto innanzi notajo. *ibid.* 64.

Dell' accettazione fatta da una persona che dichiarasse, di rappresentare il donatario assente. *ibid.* 64 *

Persone che non possono validamente accettare senza alcune formalità. *ibid.* 64. ***

Della donna maritata, dei figli, dei minori, degl' interdetti, e del sordo muto. *ibid.* 64 e seg.

È valida l' accettazione fatta dal tutore senza l' autorizzazione del consiglio di famiglia? *ibid.* 64 * e seg., e 272.

Osservazioni, 1°. sull' accettazione della donna maritata, di una donazione fattale per beni parafernali. *ibid.* 72.

2. Su l' accettazione del padre, della madre, o di altri ascendenti per la donazione in favore di un minore. *ibid.* 75.

In questo caso, sia o no l' ascendente tutore, non è necessaria l' autorizzazione del consiglio di famiglia. *ibid.* 75.

3. Su l' accettazione della donazione fatta da un tutore al suo pupillo, ovvero dal padre, o da altro ascendente al figlio, o discendente minore; e quali persone debbono in tal caso accettare in nome del minore. *ibid.* 74.

4. Su l' accettazione in nome di un figlio naturale minore. *ibid.* 76.

Dell' accettazione in nome del ventre pregnant. *ibid.* 77.

Dell' accettazione delle donazioni fatte in favore degli Ospizj, dei poveri di un comune, o di uno stabilimento di pubblica utilità. *ibid.* 77.

Dell' accettazione di fondazioni che avessero per oggetto il mantenimento de' ministri del Santuario, e l' esercizio del culto. *ibid.* 83.

Queste donazioni e fondazioni possono essere rivate sino all' autorizzazione del governo, allorchè questa sia necessaria. *ibid.* 80.

Non è necessaria l' accettazione del terzo, cui il donatario è gravato di pagare una somma, o di consegnare qualunque altro oggetto. In qual modo il terzo n' è rivestito. *ibid.* 84.

Neppure è necessaria nelle donazioni fatte per contratto di matrimonio. *Vol.* II. p. II. 105, 168, 238.

La donazione tra coniugi, fatta con atto tra vivi durante il matrimonio, debb' essere accettata. *ibid.* 262.

ACQUIRENTI. Vedi Terzi possessori.

ALBINAGGIO. Diritto di albinaggio. Cosa era anticamente questo diritto. Sua origine. *Vol.* I p. I 92.

Abolito dall' assemblea costituente, è stato ripristinato dal Codice civile. *ibid.* 93.

In che attualmente consista. *ibid.* p. II 66.

ALIENAZIONE. Cosa è l' alienazione col peso di rendita vitalizia, a fondo perduto, o con riserva di usufrutto. *Vol.* III. 432.

Effetti di coteste alienazioni, sotto l' antica legislazione, sotto la legge del 17 nevoso anno 2, e sotto al Codice civile. *ibid.* 434.

Fatte in favore di successibili in linea retta, si reputano disposizioni gratuite, il loro valore dee imputarsi sulla porzione disponibile, e se vi è eccesso dee conferirsi nella massa, in vantaggio degli altri successibili in linea retta, i quali non abbiano consentito alle alienazioni. *ibid.* 432. e 439.

Per impedire la imputazione e la collazione basta il consentimento de' successibili nel tempo dell' atto. *ibid.* 436.

Tutto ciò che è compreso nell' alienazione si reputa donato: conseguenza di ciò. Il successibile che acquista può dedurre le somme forse pagate, eccedenti i frutti degli oggetti di cui abbia goduto? *ibid.* 436.

Quid, rispetto all' alienazione che abbia i medesimi caratteri e sia fatta ad un estraneo? *ibid.* 435. Vedi Terzi possessori.

ALIMENTI. Vedi Figlio naturale.

AMMINISTRATORI. Nell' antica legislazione erano in generale incapaci di ricevere qualunque disposizione tra vivi o testamentaria, da coloro di cui amministravano gli affari. *ibid.* 178.

Il Codice civile non pronunzia divieto contro di loro. *ibid.* 217.

ANIMALI. Cosa debba intendersi per animali addetti alla coltura. *Vol.* I p. II 325.

Lo stato di essi è necessario nella donazione tra vivi. *ibid.* Vedi Donazione di effetti mobili.

ANTEFATO. Cosa era l'antefato consuetudinario. *Vol. II p. II 270 e seg.*

Il Codice civile non istabilisce antefato *ibid.*

La donna maritata anticamente, sotto l'impero di una consuetudine, che le accordava un'antefato, non lo perde se il marito muoja sotto al Codice *ibid.*

La donna maritata dopo le leggi del 17 *nevo*so e del 22 *ventoso* anno 2, e sotto l'impero della legge del 4 *germinale* anno 8, non può reclamare nè antefato nè lucri legali di sopravvivenza. *ibid.* 270.

I figli non hanno diritto all'antefato, se il padre muoja sotto l'impero del Codice; quando anche il matrimonio siasi celebrato prima della legge del 17 *nevo*so *ibid.*

ANTEPARTE. Vedi *Erede, e Collazione.*

ANTICIPAZIONE DI EREDITÀ. Origine e causa della stipulazione del dono in anticipazione di eredità. *Vol. III 97 e seg.*

Sebbene il dono sia fatto in anticipazione di eredità, o in *anticipazione di futura successione*, il donatario può ritenerlo rinunziando alla successione. *ibid.* 95.

ARGOMENTO A CONTRARIO. Non è sempre sicuro, specialmente in diritto. *Vol. II. p. I. 148.*

ASCENDENTI. Nel diritto romano e nei paesi di diritto scritto potevano essi soli, allorchè disponevano in beneficio de' loro figli o discendenti, fare un testamento o codicillo olografo. *Vol. p. I. 78, 97 e seg.*

Potevano, nello stesso caso, e se non sapevano scrivere, fare un testamento pubblico o mistico, innanzi a due notari, o innanzi ad un notaro e due testimonj. *ibid.* 97 e *seg.*

Nel diritto romano e ne' paesi di diritto scritto essi avevano diritto di legittima. Quota di questo diritto. *Vol. I. p. I. 153. Vol. II. p. II. 218; Vol. III. 254.*

La querela d'*inofficiosità* si accordava loro, ma essi potevano essere diseredati, e per quali cause. *Vol. I. p. I. 155.*

Gli ascendenti non avevano legittima, secondo la maggior parte delle consuetudini. *Vol. II. p. II. 218.*

Qualunque ascendente può, senza autorizzazione del consiglio di famiglia, accettare la donazione tra vivi fatta al minore. *Vol. I. p. II. 73, e 269 e seg.*

Nel diritto romano, e nell'antica legislazione francese, il padre e la madre, e gli altri ascendenti ave-

vano il diritto di fare la divisione dei loro beni tra i loro figli e discendenti. *Vol. I p. I. e 144 e seg.*

È lo stesso sotto al Codice civile, ma con principj particolari *Vol. I p. I. 147 e Vol. II. p. II. 66.* Vedi *Divisione di ascendenti.*

Il padre e la madre possono anche diporre dei loro beni in favore di uno o più dei loro figli, col peso di restituire detti beni ai figli nati o da nascere dai detti donatarj. *Vol. II p. II. 9.* Vedi *Disposizione col peso di restituire.*

Nel caso di antiche disposizioni, morendo il disponente sotto l'impero del Codice civile, possono gli ascendenti, ne' paesi in cui non eravi legittima, domandare la riserva accordata dal Codice? *Vol. II. p. II. 218, e 219.*

Quid, rispetto agli ascendenti che avessero un diritto di legittima, e nel caso in cui la riserva attuale ecceda la legittima antica, o si trovi inferiore? *ibid.* 219

Della riserva degli ascendenti nelle donazioni fatte tra conjugi per contratto di matrimonio, o durante il matrimonio. *ibid.* 344 e *seg.*

Gli ascendenti che concorrono ad una successione, non erano, per diritto romano, obbligati a conferire ciò che avevano ricevuto dal defunto. *Vol. III. 12.*

Era diversamente nelle costumanze, che avevano stabilito la incompatibilità delle qualità di erede e di legatario. Il Codice civile sottopone anche gli ascendenti alla collazione. *ibid.* 65.

Gli ascendenti succedono, in esclusione di tutti gli altri, alle cose da essi donate ai loro figli o discendenti morti senza prole. Spiegazioni su questo proposito. *Vol. II. p. II. 74. e 78. Vol. III 352 e seg.* Vedi *Riversione.*

Sul diritto di riserva degli ascendenti, secondo il Codice civile. Vedi *Riserve.*

ASSENTE. Il ritorno del figlio assente creduto morto nel tempo della donazione fra vivi, ne produce la revocazione al pari della sopravvenienza di un figlio? *ibid.* 357.

ASSOCIAZIONE. Della clausola di associazione nella istituzione contrattuale. *Vol. II p. II. 142 e seg.* Vedi *Istituzione contrattuale.*

ATTI. Bisogna giudicare gli atti dalla loro sostanza *Vol. I. p. I. 220 e seg. Vol. II. p. I. 8.*

Quando sembra che un atto abbia due caratteri, bisogna decidersi pel predominante. *Vol. III. 156.*

Degli atti che si pretenda contenere liberalità simulate sotto forma di contratti a titolo oneroso. *Vol. I. p. II 201. Vedi simulazione.*

AUTORIZZAZIONE DEL MARITO. Si richiede principalmente nell'interesse del marito. *Vol. I p. II 108.*

Qualunque autorizzazione generale vale soltanto per l'amministrazione dei beni. *ibid. 157.*

L'autorizzazione del giudice è necessaria nel caso in cui il marito non possa o non voglia dare il suo consenso. *ibid.*

Chi dee dare tale autorizzazione. *ibid.*

Vedi sul di più *Donne maritate.*

AVENTI CAUSA. Chi dee comprendersi sotto questa rubrica? *Vol. II. p. II 38 il Vol. III 337.*

Quali sono gli aventi causa che possono, o no, opporre la mancanza di trascrizione delle donazioni tra vivi, e delle disposizioni col peso di restituire. *Vol. I. p. II. 281. Vol. II. p. II 38.*

Quali sono gli aventi causa degli eredi che han diritto di riserva, i quali possono domandare la riduzione delle disposizioni tra vivi. *Vol. III 337.*

AZIONE PERSONALE. Due specie. Quale è quella che i creditori del donante possono esercitare contro al donatario universale, o a titolo universale. *Vol. I. p. II. 120.*

AZIONE DI RICOMPRÀ, E DI RESCISSIONE. Vedi *Rescissione e Ricompra.*

B

BENEFIZIO DELL'INVENTARIO. Vedi *Erede.*

BENI. Quali beni sono suscettibili d'ipoteca *Vol. I. p. II. 275*

Dell'azione di ricompra di un immobile. *ibid. 276.*

Dell'azione di rescissione per causa di lesione. *ibid.*

Il Codice civile per la trasmissione dei beni ha abolito ogni differenza in quanto alla loro origine, ed alla loro distinzione in mobili e nuovi, ed in antichi di diverse provenienze. *Vol. III. 25.*

C

CADUCITÀ. Cosa esprime questa parola. *Vol. II p. I 348. 349.*

Le disposizioni testamentarie sono caduche qualora coloro a cui sono fatte non possono o non vogliono raccoglierle. *ibid.*

Vi è caducità qualora il legatario o l'erede istituito ha perduto i diritti civili nel tempo della morte del testatore, od in caso d'indegnità. *ibid.*

Del caso in cui la disposizione testamentaria è subordinata ad una condizione dipendente da un avvenimento incerto. *ibid.*

Quid, rispetto alla condizione puramente sospensiva della esecuzione della disposizione *ibid.*

La caducità ha il suo fondamento nella presunzione che il testatore vuol considerare soltanto la persona del legatario. *ibid. 349.*

Del caso in cui un legato è fatto ad una persona, in quanto che egli abbia un certo titolo il quale non si estingue, ma si trasmette ai suoi successori. *ibid.*

Del caso in cui il legato è stato fatto al legatario ed ai suoi eredi. *ibid.*

Chi dee profittare della caducità della disposizione? Ipotesi diverse. *ibid.*

Fra collegatarij, la caducità rispetto ad uno di essi, ricade in vantaggio degli altri per un diritto conosciuto sotto al nome di diritto di accrescere. *ibid. Vedi Diritto di accrescere.*

Si caduca similmente il legato, se la cosa legata sia perita durante la vita, o dopo la morte del testatore, senza opera o colpa dell'erede. *ibid. 383.*

La donazione tra vivi di beni presenti, fatta per contratto di matrimonio, ai conjugi o ad uno di essi, non si caduca per la premorienza del donatario e della sua prole. *Vol. II. p. II. 98 99.*

Si caduca, se il matrimonio non segua. *ibid. 101.*

Si caduca del pari se sia fatta con la condizione di pagare i pesi ed i debiti della successione del donante, o con altre condizioni la di cui esecuzione dipenda dalla sua volontà. *ibid. 103.*

La donazione di beni presenti e futuri è caduca per

tutti i beni, se il donante sopravviva al donatario ed alla sua discendenza. *ibid.* 178 e 179.

È caduca la istituzione contrattuale, se in caso di premorienza dello istituito, esistano soltanto figli nati da matrimonio diverso da quello che ha dato luogo alla istituzione. *ibid.* 134 e seg.

La caducità della istituzione, per la premorienza dello istituito e della sua discendenza, risolve ogni vendita ed ipoteca che l'istituito abbia potuto stipulare. *ibid.* 160.

L'istituzione contrattuale si caduca se non segua il matrimonio. *ibid.* 168.

Lo stesso è della donazione tra coniugi per contratto di matrimonio *ibid.* 237 e seg.

Questa donazione non si caduca per la sopravvivenza del donante. *ibid.*

Del caso in cui una disposizione tra coniugi si caduca per tal circostanza. *ibid.* 242.

La donazione tra coniugi, durante il matrimonio, si caduca per la premorienza del conjugato donatario. *ibid.* 256.

La donazione di una porzione di figlio ad un secondo conjugato, si caduca egualmente per la premorienza del donatario senza figli. *Vol.* III. 492.

CAMPAGNA. Dei testimonj ne' testamenti stipulati nella campagna *Vol.* II. p. I. 88. 152. Vedi *Testimonj*.

Cosa s'intenda per campagna? *ibid.* 88.

CAPACITA' di disporre e di ricevere per donazione tra vivi, o per testamento. Vedi *Incapacità, Testamento*.

CAPTAZIONE E SUGGESTIONE. L'azione di nullità delle disposizioni testamentarie, per causa di *captazione e suggestione*, era ammessa nell'antica legislazione. *Vol.* I. p. II. 222 e seg.

Cosa intendevasi per *captazione e suggestione*. *ibid.*

Delle disposizioni *captatorie*. Cosa erano. Sarebbero nulle sotto al Codice civile. *ibid.*

L'azione di nullità del testamento per causa di *captazione e suggestione*, non è abolita. *ibid.*

Essa però non può servire a far ridurre ad una quota qualunque il valore delle disposizioni, le quali debbono essere interamente annullate se sono l'opera delle *captazioni o suggestioni*, ed interamente conservate se sono il frutto di una volontà libera. *ibid.*

Della pruova delle *captazioni e suggestioni*. *ibid.* 230.

Vi sono delle circostanze in cui quest'azione non può essere ammessa, o debb'esserlo con riserva. *ibid.* 251.

Quid, rispetto al testamento olografo? *ibid.*

Quid, riguardo alla donazione tra vivi? *ibid.*

L'azione *ab irato* nel senso che possa tuttora ammettersi, si contiene nell'azione di *captazione e suggestione*. *ibid.* 233.

CANGIAMENTO DI STATO. Differenti specie di cangiamento di stato secondo il diritto romano. *Vol.* I. p. I. 32. Vedi *Morte Civile*.

CERUSICI. Vedi *MEDICI*.

CHIUSURA DEL TESTAMENTO MISTICO. Vedi *Testamento*.

CIECHI. Nell'antico diritto avevano la facoltà di fare un testamento nuncupativo. *Vol.* II. p. I. 113.

Possono, sotto al Codice civile far da testimonj in un testamento per atto pubblico? *ibid.*

I ciechi non possono testare sotto la forma mistica. *ibid.* 126, 179.

Lo possono solo per atto pubblico. *ibid.* 179.

Del testamento olografo che abbiano fatto, anche nel loro stato di cecità. *ibid.*

Di quello fatto prima della cecità. *ibidem*.

CITTADINO FRANCESE. Quali attributi porta seco tal qualità. *Vol.* II. p. I. 94 e seg.

CLAUSOLA CODICILLARE. Vedi *Codicillo*.

CODICILLO. Sua origine, e sue forme. *Vol.* I. p. I. 88.

In che differisca dal testamento *ibid.* e seg.

Della clausola codicillare e del suo effetto. *ibid.*

Del codicillo nell'antica legislazione francese. *ibid.* 91

Cosa intendevasi per codicillo ne' paesi di costumanza. *ibid.* 101 e seg.

Il Codice civile non riconosce la denominazione di *Codicillo*. *ibid.* 223 e *Vol.* II. p. I. 340.

Ciò non ostante una disposizione qualificata in tal modo non sarebbe per ciò nulla. *Vol.* I. p. I. 223. Vedi *Testamento*.

CONIUGI. Della donazione tra vivi di beni presenti, fatto per contratto di matrimonio ai coniugi o ad uno di essi. *Vol.* II. p. II. 98 e seg. Vedi *Donazione tra vivi di beni presenti, fatta ai coniugi per contratto di matrimonio*.

Grenier V. IV.

Della donazione di tutti o parte dei beni che il disponente lascerà in morte, fatta per contratto di matrimonio, tanto in favore dei coniugi, quanto in favore de' figli da nascere dal loro matrimonio. *ibid.* 103. Vedi *Istituzione Contrattuale*.

Delle disposizioni tra coniugi, sia per contratto di matrimonio, sia durante il matrimonio. *ibid.* 237. Vedi *Donazioni tra coniugi*.

COLLAZIONE. Esposizione dei principj delle diverse legislazioni su questa importante materia. *Vol.* III. 8

Legislazione romana. Dello stabilimento della collazione. Quali beni vi erano soggetti. *ibid.* 9

Chi doveva conferire. *ibid.* 12.

La collazione doveva farsi tanto nella successione testamentaria, quanto nella successione *ab intestato*. Differenza tra la novella 18 dell'Imperatore Giustiniano, ed il Codice civile, in quanto alla simultanea qualità di legatario e di erede. *ibid.* 13.

La dispensa dalla collazione, di diritto in origine, dovette in seguito esser espressa. *ibid.* 18.

Il donatario conservava gli oggetti donati quando si asteneva dalla successione, salvo il supplire su la donazione la legittima dei figli. *ibid.* 19.

Quid, del figlio legatario? *ibid.*

Antica legislazione francese. Disposizioni delle costumanze; divise in tre classi. Nei paesi di diritto scritto e nelle costumanze che non contenevano disposizioni espresse su di ciò, si seguivano i principj generali del diritto romano. *ibid.* 20.

Disposizioni delle leggi del 17 *nevo*so anno 2, e 4 *germinale* anno 8 *ibid.* 23. e 24.

Sotto l'impero di quest'ultima legge la dispensa dalla collazione doveva esser espressa? *ibid.* 24.

Disposizioni del Codice civile su la necessità e la dispensa dalla collazione. Cinque regole elementari su questo punto. *ibid.* 25. e 29.

Regola 1.^a Non si può essere contemporaneamente erede, sia puro e semplice, sia beneficiario, e donatario o legatario, tranne se i doni ed i legati sieno fatti espressamente per prelegato ed oltre la sua parte; ossia con dispensa dalla collazione. *ibid.* 30.

Il dono o legato fatto ad uno non successibile non è soggetto alla collazione, salva la riduzione, se vi ha luogo, per pagare le riserve. *ibid.* 31.

Oggetto della dispensa espressa dalla collazione. *ibid.* 32. In quali termini dee esprimersi la volontà di donare in ante parte. *ibid.* 34.

I termini indicati dalla legge non sono sacramentali. Esempj di equipollenza. *ibid.* 35.

La dispensa dalla collazione dee sempre farsi espressamente, o per equipollenza, quando gli atti contengono dono o legato di tutti i beni del disponente. Due casi. *ibid.* 58.

Del caso in cui non vi sia erede che abbia diritto di riserva, ed in cui vi sia dono o legato di tutt'i beni del defunto ad uno de' successori. *ibid.* 89.

Del caso in cui il dono od il legato universale sia fatto da colui che lascia eredi aventi diritto di riserva, o ad uno di questi eredi. *ibid.* 45 e seg.

Distinzione dei casi ne' quali vi è luogo alla collazione, dai casi in cui vi è luogo solo alla riduzione. *ibid.*

Conseguenze dei principj stabiliti. La menzione della dispensa dalla collazione è necessaria in ogni dono *parziale*, sia di quota, sia di cose particolari. Essa non è necessaria nel dono *universale*. *ibid.* 58.

Regola 2.^a La incompatibilità delle qualità d'erede, e di donatario o legatario, ha luogo quando non vi è dispensa espressa dalla collazione, tra tutti gli eredi, tanto nella linea retta, ascendente o discendente, quanto nella linea collaterale. *ibid.* 65.

Regola 3.^a La dichiarazione che il dono o il legato sia a titolo di ante parte, o di prelegato, può farsi nell'atto che contiene la disposizione, ovvero posteriormente, nella forma delle disposizioni tra vivi o testamentarie. Spiegazione su di ciò. *ibid.* 67 a 70.

Regola 4.^a Solo tra coeredi può esservi luogo alla collazione. Conseguenza di questo principio. *ibid.* 71.

Più estranei istituiti eredi o fatti legatarij, sia egualmente, sia inegualmente non si debbono tra loro la collazione degli oggetti loro donati. *ibid.* 72.

Del caso in cui gli eredi legittimi sieno istituiti eredi o fatti legatarij in porzioni eguali, od in porzioni ineguali, e diverse da quelle che la legge loro assegna, ed in cui siasi precedentemente fatta una donazione ad uno di essi. Ipotesi diverse. *ibid.*

Del caso in cui si sia fatto ad uno degli eredi un legato particolare di cui è gravato un legatario univer-

sale specialmente. Vi è luogo alla collazione del legato verso gli altri coeredi? *ibid.* 76 e seg.

In qual modo si fa la collazione del vantaggio fatto all'erede. *ibid.*

L'erede donatario che per formare la sua riserva domanda la riduzione del legato o di altre donazioni fatte ad estranei, dee imputare sopra tal riserva ciò che gli è stato donato. Questa imputazione non è una collazione propriamente detta. *ibid.* 80

La collazione può essere domandata dal conjuge donatario, ai figli del conjuge donante, per determinare la porzione di figlio. *ibid.* 81.

Il fisco, del pari che i creditori subentrati nei diritti di uno degli eredi, può domandare la collazione dagli altri eredi? *ibid.* 82.

La collazione ha luogo tra tutti gli eredi di qualunque linea. Non può essersi erede in una linea, e legatario dei beni da prendersi sulla porzione spettante all'altra linea. *ibid.* 84.

Allorchè uno dei membri di una linea o di un ramo, che ha ricevuto una liberalità, rinunzia alla successione per ritenere la liberalità, questa linea, o questo ramo dee la collazione all'altra linea, o agli altri rami? *ibid.* 86.

La collazione non è dovuta ai creditori della successione. Quindi il donatario erede col beneficio dell'inventario non dee la collazione ai creditori. Diritti che i creditori possono esercitare in tal caso. *ibid.* 87.

Il donatario, erede beneficiato, può esentarsi dalla collazione verso i suoi coeredi, rinunziando ai beni della successione, ed anche riprendere gli oggetti donatigli dopo fatto il partaggio della successione? *ibid.* 89.

I creditori della successione possono esercitare i loro diritti sopra oggetti recuperati dall'erede beneficiato, per effetto di domanda di collazione, contro uno dei suoi coeredi? *ibid.* 93.

Regola 5.^a L'erede che rinunzia alla successione può ritenere il dono sino alla concorrenza della porzione disponibile, anche quando il dono sia fatto in anticipazione di eredità. *ibid.* 95.

In quali casi il donatario o legatario non avrebbe questo diritto. *ibid.*

Dei casi in cui vi è luogo alla collazione. *ibid.* 102 e seg.

Tutto ciò che si è ricevuto dal defunto, direttamente o indirettamente, va soggetto a collazione. *ibid.* 104.

Osservazione sul senso delle parole direttamente, o indirettamente, e sopra i doni simulati, o fatti a persone interposte, onde eludere la collazione. *ibid.* e 106.

Casi in cui più si presume la frode. *ibid.* 106 e seg.

Principali casi di doni indiretti. *ibid.* 121.

Del vantaggio fatto con interposta persona, ad un figlio, ovvero ad un successibile collaterale. *ibid.* 121.

I vantaggi coi quali il defunto ha fatto passare qualche cosa de' suoi beni ad uno de' suoi figli, sono i soli soggetti a collazione. *ibid.* 123.

Del ripudio fatto dal padre, di un legato fattogli congiuntamente con uno de' suoi figli. *ibid.*

Della cauzione data in favore di un successore. *ibid.*

Della rinunzia fatta dalla donna ad una pingue comunione che esisteva tra essa ed il suo secondo marito. Dell'accettazione di una comunione povera. *ibid.* 126.

Degli atti, dichiarazioni o transazioni, passate tra il padre o la madre, ed i figli. *ibid.* 129.

Della vendita fatta dal padre al figlio. *ibid.* 129 e seg.

Del caso in cui non siasi fatta una vera vendita. *ibid.*

Quid, quando essendosi fatta una vera vendita si pretenda essersi pagato un tenue prezzo? Qual'è il grado di tenuità di prezzo necessaria per obbligare l'acquirente ad una collazione? *ibid.*

Dimostrata la tenuità del prezzo, in modo da dar luogo ad una collazione, dee conferirsi il fondo od il solo supplimento del prezzo? *ibid.*

Dell'acquisto fatto dal padre o dalla madre sotto il nome del figlio. Dee conferirsi l'oggetto acquistato od il solo prezzo? Distinzione su di ciò in quanto alla età ed allo stato del figlio acquirente. *ibid.* 139.

Del caso in cui gl'immobili acquistati in nome de' figli nati o da nascere sieno stati rivenduti dal padre o dalla madre acquirenti. I figli sono essi rivestiti della proprietà dei beni acquistati in loro nome? *ibid.* 142.

Per le somme prestate ad uno degli eredi presuntivi, è il caso della collazione propriamente detta, ovvero tali somme debbono considerarsi crediti ordinarij della successione? Spiegazione su di ciò. *ibid.* 143 e seg.

Del prestito fatto dal padre al figlio, a titolo di costituzione di rendita. Dee conferirsi il capitale. Limitazione. *ibid.* 147.

Del caso in cui il padre, in caso di fallimento del figlio, gli abbia rilasciata una somma prestatagli a titolo di costituzione di rendita. *ibid.*

Della collazione del mobilio. In qual modo dee farsi, *ibid.* 148.

La dote costituita alla figlia dal padre e dalla madre va soggetta alla collazione, quando vi manca la dispensa. *ibid.*

La figlia può ritenere la sua dote, rinunciando alla successione del costituente. *ibid.*

Come si fa la collazione della dote. *ibid.*

De' casi in cui essendo il padre e la madre maritati in comunione, la dote sia costituita da essi congiuntamente, senza altra spiegazione, o con beni appartenenti ad uno di loro, ovvero solo dal marito coi beni della comunione. *ibid.* 151.

Rinunciando la madre alla comunione, la dote costituita congiuntamente diventerebbe tutta paterna? *ibid.* 153.

Del caso in cui essendo il padre e la madre maritati sotto al regime dotale, siasi la dote costituita congiuntamente da essi, senza distinguere la parte di ciascuno; ovvero dal solo padre, per diritti paterni e materni; o dal superstite padre o madre, per beni paterni e materni. *ibid.* 155.

Del caso in cui la madre abbia costituita la dote sopra i suoi beni parafernali. *ibid.*

Le regole relative alla dote delle figlie si applicano ai doni fatti ai figli maschi, quando si maritano. *ibid.* 159.

Del caso in cui la figlia non è obbligata alla collazione della dote, ma solamente alla collazione dell'azione di restituzione contro al marito. Questo caso ha luogo solamente per la donna maritata sotto al regime dotale, e riguardo alla successione del padre, eccetto quando la dote siasi costituita dalla madre, dopo la morte del padre. *ibid.* 159 e seg.

Il legatario o donatario, non erede presuntivo nel tempo della disposizione, ma che si trovi successore nel tempo della morte del disponente, dee conferire. *ibid.* 175 e seg.

Dee conferirsi la donazione rimuneratoria o fatta a condizioni onerose? *ibid.* 163.

La collazione di una donazione fatta sotto una legittimazione che ammetteva l'anteparte senza l'espressa menzione dee aver luogo quando la successione del donante si apre sotto al Codice? Dissertazione, su tal quistione. *ibid.* 165. e seg.

Quid, se l'autore della donazione abbia disposto, col suo testamento fatto sotto l'impero del Codice, che la sua successione si divida tra i chiamati da una delle antiche consuetudini, secondo cui la dispensa dalla collazione era di diritto? *ibid.* 175 e seg. Vedi *Testamento*.

De' casi in cui la collazione non può esser domandata, quantunque ne manchi la dispensa. Sei casi. *ibid.* 182 e seg.

Dei doni e legati fatti al figlio di colui che si trovi successibile. Del dono fatto al padre quando il figlio in suo proprio nome concorre alla eredità del donante. Del prestito fatto al padre, qualora il figlio concorre alla successione per diritto di rappresentazione. *ibid.*

Delle donazioni e dei legati fatti al consorte di un conjuge successore. Di quelli fatti ai due conjugi de' quali uno è successore. *ibid.* 188.

Dei vantaggi che l'erede ha potuto conseguire da convenzioni o associazioni fatte col defunto. *ibid.* 189.

Dell'immobile donato che sia perito per caso fortuito, e senza la colpa del donatario. *ibid.* 190.

Delle spese di nutrimento, mantenimento ed altro. Spiegazioni su di ciò. *ibid.* 191.

I frutti e gli interessi delle cose soggette a collazione sono dovute dal giorno dell'apertura della successione. Casi ne' quali non si dee conferire ciò che si è ricevuto o percepito vivente il donante. *ibid.* 194.

In qual modo si esegue la collazione quando è dovuta, e quali ne sono gli effetti. *ibid.* 196.

L'oggetto conferito si riunisce tutto alla massa, per essere diviso tra gli eredi. *ibid.*

La collazione si fa in specie, ovvero prendendo meno. *ibid.*

Quando può essere richiesta in specie? *ibid.*

Del caso in cui l'immobile soggetto a collazione siasi alienato. *ibid.* 197.

L'erede donatario ha sempre il diritto di fare la collazione in specie. *ibid.* 198 e seg.

Osservazione su la formazione delle quote in immobili della stessa natura, valore, e bontà, *per quanto è possibile. ibid.*

Quando la collazione è necessaria, gli immobili conferiti, si riuniscono alla massa, franchi e liberi da tutti i pesi ed ipoteche imposte dal donatario o suoi aventi causa. Precauzioni da prendersi dai creditori. *ibid.*

Del caso in cui l'immobile donato sia perito per causa fortuita. Del caso dell'alienazione forzata dell'immobile. Del caso di aumento del prezzo, e di riparazioni. *ibid.*

Del modo onde conferire gli effetti mobili, ed il danaro. I mobili e gli effetti mobili si conferiscono secondo il loro valore nel tempo della donazione. *ibid.* 20 e 424.

Della collazione che ha luogo ne' casi di alienazioni fatte ad un successibile in linea retta, sia col peso di rendita vitalizia, sia a fondo perduto, sia con riserva di usufrutto. *ibid.* 432. Vedi *Alienazione*.

COMUNIONE. La comunione tra marito e moglie debbe essere regolata dalla legge in vigore nel tempo del matrimonio, ovvero da quella in vigore nel tempo della morte del marito? *Vol. II p. II. 273.*

CONCUBINATO. Osservazioni istoriche sul concubinato. *Vol. I p. I. 43 e seg.*

Delle disposizioni tra persone che vivono in concubinato secondo il diritto romano. *ibid.* 48 e 49.

Le disposizioni in favore di un concubinario erano nulle nell'antica legislazione francese. *ibid.* 49, e p. II 255 e seg.

Similmente sotto l'impero delle leggi del 17 nevoso anno 2, e 4 germile anno 8. *ibid.*

Sotto al Codice civile non può attaccarsi una disposizione per imputazione di concubinato. *ibid.*

CONDANNATO IN CONTUMACIA. Anche dopo i cinque anni può essere assoluto, e rientrare nella pienezza dei suoi diritti civili; ma soltanto pel tempo avvenire. *Vol. I. p. II 44.*

CONDIZIONI. Non si debbono confondere con una sostituzione fedecommissaria le condizioni semplici, dipendenti o no da un evento, le quali si sieno apposte alla disposizione, e da cui non risulti un fedecommissario. *Vol. I. p. I 191. Vedi Sostituzione.*

Qualunque condizione che nell'antica legislazione fa-

ceva dipendere la donazione tra vivi dalla volontà del donante, ne produceva la nullità. *ibid.* 18.

Lo stesso è sotto al Codice civile. *Vol. I p. II. 11.*

Della condizione potestativa. Della condizione casuale. *ibid.*

Del caso in cui siasi stipulato che il donante rimettendosi da una malattia da cui era allora attaccato, o ritornando da un viaggio intrapreso, e salvandosi da un pericolo da cui era minacciato gli si restituissero gli oggetti donati. Questa condizione, sebbene sembri una condizione casuale, vizierebbe la donazione. *ibid.* 12.

Esempj di condizioni potestative. *ibid.* 15.

Della condizione dipendente dal caso in cui il donante prenda o no uno stato determinato. *ibid.*

Di quella dipendente dal caso in cui il donante si mariti. Differenza tra questo caso e l'altro, in cui egli abbia stipulato che sopravvenendo figli al donante la donazione sia nulla. *ibid.* 16 e 18.

Dell'effetto della clausola, con cui il donante si sia riservata la facoltà di disporre di un effetto compreso nella donazione, o di una somma da prendersi su i beni donati. *ibid.* 19.

Caratteri delle condizioni casuali. Due specie. La condizione sospensiva, e la risolutiva. *ibid.* 21 e 22.

Esempj della condizione casuale sospensiva. *ibid.*

Della donazione fatta dal marito alla moglie di un oggetto determinato, in caso che essa gli sopravviva. *ibid.*

Di quella fatta da altre persone diverse da coniugi, e fuori contratto di matrimonio, colla condizione che abbia effetto solo quando il donante sopravviva al donatario. *ibid.*

Di quella fatta pel caso in cui il donante muoja senza figli. *ibid.* 23.

Esempj della condizione casuale risolutiva. *ibid.*

Le condizioni *sospensive* e *risolutive* retroagiscono al giorno dell'atto che le contiene. *ibid.*

Esse non hanno ricevuto verun cangiamento dalla nuova legislazione. *ibid.* 24 e seg.

Esse non viziano la donazione, quando non si possano verificare se non in morte del donante, o dopo.

Esempi. *ibid.*

Tutte le condizioni risolutive danno luogo alla risoluzione delle alienazioni, e delle ipoteche imposte dal donatario. *ibid.* 40.

Non dee riguardarsi come condizione della donazione quel che ne sia solo il motivo. *ibid.* 25.

La loro natura e la loro esecuzione dipendono dai termini che s' adoperano per esprimerle. *ibid.* 26.

Il diritto di riverzione è nella classe delle condizioni casuali risolutive *ibid.*

Di una terza specie di condizione, che può chiamarsi *temporanea* ossia *a tempo*. Suoi effetti. *ibid.* 46.

La condizione imposta al donatario, di soddisfare tutti i pesi e debiti, annulla la donazione. *ibid.* 47 e seg.

Lo stesso è dell' obbligo di soddisfare tutti o parte dei debiti della successione del donante, e di pagare i legati o le altre disposizioni gratuite che faccia il donante. *ibid.* 49.

Quid, relativamente al peso di adempiere il testamento del donante, alle disposizioni gratuite in favore dei terzi, ai legati pii, ed alle spese funebri? *ibid.* 50.

Della condizione imposta al donatario o legatario, di accettare la successione del disponente. *Vol.* III 96.

Quali condizioni imposte al donatario, sarebbero nulle, quantunque la donazione avesse il suo effetto. *Vol.* I. p. II 252.

Delle condizioni impossibili. *ibid.*

Di quelle contrarie alle leggi ed ai costumi: Cosa dee intendersi per *leggi e costumi*? *ibid.* 254.

Delle condizioni contrarie alle leggi, non ai costumi. *ibid.* 255.

Della condizione di rinunciare ad un diritto qualunque, ad una successione, o ad una reddizione di conto di tutela. *ibid.* e seg.

Accezioni diverse della parola *costumi*. *ibid.* 266.

Della condizione che tenda a turbare la libertà sotto al rapporto d'idee religiose, di quella sottoposta al caso in cui il donatario prenda, o no, lo stato ecclesiastico. *ibid.* 258.

Della condizione di non maritarsi, o di sciogliere un matrimonio contratto, di quella di non maritarsi con una o più persone indicate, o di maritarsi con una persona determinata. *ibid.*

Della condizione di non rimaritarsi. Principj del diritto romano su questa condizione. *ibid.* 261.

Una somigliante condizione dee riputarsi non scritta sotto l'impero del Codice civile? *ibid.* 261 e 265.

Del dono di usufrutto o di uso, fatto da un conjugé all' altro, durante la vedovanza solamente. *ibid.* 264.

Dell' effetto di questa clausola, durante la vedovanza solamente, sotto l'impero delle leggi del 5 settembre 1791, 17 nevoso e 9 fruttidoro anno 2. *ibid.* 265.

Della condizione che tendesse a trasmettere ad un incapace. La nullità di questa condizione ritornerebbe a profitto degli eredi del sangue. *Vol.* II p. II 155.

L' inadempimento delle condizioni che accompagnano una donazione, od una disposizione testamentaria, può dar luogo alla revocazione del testamento o della donazione. *Vol.* I. p. II 393 *Vol.* II p. II 364. Vedi *Revocazione delle donazioni. Revocazione dei testamenti*.

CONFISCA. Questa è l' aggregazione dei beni di un condannato al Demanio dello Stato. *Vol.* III 449.

Casi in cui ha luogo. *ibid.*

Di quali debiti i beni confiscati rimangono gravati. *ibid.*

CONSULENTE. In qual caso dee darsi il consulente *Vol.* I p. II 149 e seg.

Colui, che ha ricevuto un consulente non può egli solo fare una donazione tra vivi? *ibid.*

Può egli fare un testamento? *ibid.*

CONTRATTI DI MATRIMONIO. Essi sono suscettibili di tutte quelle clausole che non offendono o che non sono contrarie all' ordine pubblico. *Vol.* I, p. I, 15 60.

Delle donazioni fatte per contratto di matrimonio ai conjugi o a' figli da nascere dal matrimonio. *Vol.* I p. I 15, 60. e seg. Vedi *Donazione tra vivi di beni presenti ai conjugi. Donazione di beni presenti e futuri. Donazione a causa di morte. Istituzione contrattuale*.

Delle disposizioni tra conjugi per contratto di matrimonio. *ibid.* 131. Vedi *Donazione tra conjugi*.

COSTITUTO E PRECARIO. Cosa era questa clausola. *Vol.* I p. I. 21.

Sua inutilità, e pericolo *ibid.* 59.

Dell' effetto che produceva nelle costumanze del Nivernese e di Normandia *ibid.*

COSTUMI. Si hanno come non scritte le condizioni

contrarie ai costumi apposte ad una donazione tra vivi o testamentarie. Accezioni diverse della parola *Costumi*. Vol. I p. II 252 Vedi *condizioni*.

CREDITO. Donazione di credito. Vedi *Donazione di effetti mobili*.

CREDITORI. Quali sono i loro diritti sopra i beni compresi nella donazione tra vivi fatta dal loro debitore. Dei crediti ipotecarij, del creditore chirografario Vol. I p. II 116.

Possono attaccare la donazione di nullità, come fatta in frode dei loro diritti? *ibid.* 116 e seg.

Qual'è la natura dell'azione de' creditori contro al donatario universale od a titolo universale? *ibid.* 119.

Contro agli eredi ed altri successori a titolo universale del loro debitore? Vol. II. p. I. 252.

Del diritto di domandare la separazione de' patrimoni. Vedi *Separazione di patrimonio*.

Dei diritti dei creditori nel caso di disposizione con peso di restituire, sia contro al gravato, sia contro ai chiamati. *ibid.* 253. Vedi *Disposizioni col peso di restituire*.

Un debitore non può rinunziare in pregiudizio de' suoi creditori ai diritti che gli appartengono. Vol. II p. II 22.

I creditori possono esercitare i suoi diritti. Perciò, possono accettare una successione in proprio nome, e domandare ai loro coeredi la collazione dei doni, e legati ad essi fatti. *ibid.* e Vol. III 82 e seg.

La collazione non è dovuta ai creditori della successione. Quali diritti essi possono esercitare. *ibid.* 87.

Hanno essi diritto sopra oggetti ricuperati dall'erede beneficiario per effetto di una domanda di collazione contro ai suoi coeredi? *ibid.* 93.

Degli effetti della divisione rispetto ai creditori di ciascuno dei coeredi. Le loro ipoteche si limitano sugli immobili ricaduti nella quota del loro debitore. Esse si estinguono allorchè al loro debitore spettano solo cose mobiliarie. *ibid.* 198 e seg.

Del caso di una licitazione giudiziaria. *ibid.*

Precauzione dei creditori per la conservazione dei loro diritti. *ibid.*

D

DEBITI E PESI. Nell'antica legislazione era nulla la donazione di beni presenti fatta sotto condizione di pagare tutti o parte dei debiti e pesi della successione del donante, o altri debiti e pesi diversi da quelli esistenti nell'atto della donazione. Eccezione per la donazione per contratto di matrimonio. Vol. I p. I 17.

È lo stesso sotto al Codice civile. Vol. I p. II 47 e 48.

Quid, relativamente al peso di adempiere il testamento del donante, o di soddisfare le disposizioni che egli potrebbe fare in seguito, i legati pii, od a titolo di ricompensa, e le spese funerali? *ibid.* 50 e seg.

Quali debiti e pesi sono di diritto una conseguenza della donazione. *ibid.* 47 e 48.

Può il donatario abdicare invito il donante? *ibid.* 92 e seg.

Dei debiti che sono a carico del donatario. Distinzioni su di ciò. *ibid.* 109 e seg.

Il donatario di oggetti particolari non è tenuto ai debiti, salvo l'azione ipotecaria dei creditori, ed i pesi reali. *ibid.*

A quali debiti i donatarij universali od a titolo universale sono tenuti, allorchè la donazione non contiene la spiegazione dei debiti a loro carico. *ibid.*

Se questa spiegazione si trova nella donazione, il donatario non è tenuto a veruno altro debito. *ibid.*

Il donatario è tenuto ai debiti, indipendentemente da ogni circostanza. *ibid.* 113.

Del caso in cui la donazione comprenda tutti i beni presenti del donante, ma enunciati separatamente senza veruna idea di universalità, come se fosse donazione a titolo particolare. *ibid.*; 114.

L'obbligo del donatario di soddisfare i debiti sarebbe lo stesso, quantunque la donazione contenesse riserva di un oggetto, o di disporre di una somma, semprechè non vi fosse una stipulazione precisa. *ibid.* 114.

Natura degli obblighi del donatario, quanto al pagamento dei debiti; e come egli può disobbligarsi. *ibid.* 119.

Dei debiti enunciati in un atto di donazione, o nello stato annesso al medesimo. *ibid.*

Di quelli non enunciati. I creditori hanno contro

al donatario un'azione personale. Qual è quest'azione. *ibid.* 120.

Il donatario è egli tenuto pei debiti *ultra vires*, se egli non ha fatto fare l'inventario? Differenza tra il donatario e lo erede. *ibid.*

Distinzione particolare del donatario contrattuale ai termini degli articoli 1082 1084 del Codice. (1038, 1040) *ibid.*, e *Vol. II* p. I 263.

Conciliazione della facoltà del donatario di sgravarsi dei debiti, colla impossibilità di abdicare la donazione invito il donante. *Vol. I.* p. II. 125.

Cosa intendasi per debiti e pesi di una successione. *Vol. II* p. I 242 e seg.

In qual modo i debiti ed i legati debbono essere soddisfatti, e da chi. *ibid.* 250 Vedi *legati*.

I legatarj universali o a titolo universale, in mancanza d'inventario, sono tenuti *ultra vires*, pei debiti e legati a carico loro. *ibid.* 262 e seg.

I legatarj particolari non sono tenuti pei debiti, se non nel caso in cui i legati particolari assorbiscano il patrimonio del disponente. *ibid.* 242 e seg. *Vol. III.* 385-386.

In qual modo vi contribuiscono i legatarj di usufrutto. *Vol. II* p. I 264.

Della donazione per contratto di matrimonio in favore dei coniugi e dei figli da nascere, sotto la condizione di pagare indistintamente tutti i debiti e pesi della successione del donatario. *Vol. II* p. II 191 e seg. Vedi *Donazione a causa di morte*.

Le riserve legittimarie non possono prendersi se non col peso dei debiti, quando la riduzione si domanda contro ai legatarj. *Vol. III* 322.

Quid, quando si chiede la riduzione delle donazioni! *ibid.* 329 e seg.

Dee di più essere notificata al gravato di tai diritti? *ibid.* 332.

Non facendosene la notificazione il gravato potrebbe egli pagare in pregiudizio del donatario? *ibid.*

Della donazione dei diritti incorporali mobiliari. Vedi *Donazione di effetti mobili*.

DEPOSITO di somme per pagarsi, distribuirsi, od impiegarsi dopo la morte del disponente. Vedi *Dono manuale*.

DIMISSIIONE DI BENI. Carattere di questo modo di disporre. Sua origine. Suoi effetti. *Vol. I* p. I 150.

La dimissione dei beni, la quale dipendeva principalmente dagli usi locali, non fu abrogata dall'ordinanza del 1731. *ibid.* 152.

Essa è stata abolita dal Codice civile *ibid.*

Degli effetti delle antiche dimissioni di beni, qualora l'autore della disposizione muoja sotto l'impero del Codice civile. *ibid.* 220.

DIRITTI INCORPORALI. La donazione dei diritti incorporali immobili dee essere trascritta. *Vol. I* p. II 275 e seg.

DIRITTO ROMANO, DIRITTO CONSUETUDINARIO. Loro importanza, anche nelle cose che non sono più in vigore. *Vol. I.* p. I. 7 e 8.

DIRITTO DI RIVERSIONE. Vedi *Riversione*.

DIRITTO DI SCEGLIERE. Vedi *Facoltà di scegliere*.

DIRITTO DI ACCRESCERE. Principj antichi ed attuali sul diritto di accrescere. *Vol. II.* p. I. 351 e seg.

Ha luogo tra legatarj ai quali si è fatto il legato congiuntamente, in caso di caducità per uno di loro. *Vol. II,* p. I. pag. 354. *Vol. II* p. II. 74, *Vol. III.* 76

Non ha luogo nella donazione tra vivi, tra i donatarj. *Vol. II.* p. II. 76 e seg. 142

Quando il legato si reputa fatto congiuntamente? *Vol. II.* p. I. 354

Del caso in cui il testatore, dopo di aver legato un fondo ad una persona, lo lega col medesimo testamento ad un'altra. La legislazione francese non suppone un somigliante legato. *ibid.*

Del legato fatto semplicemente a Pietro ed a Giacomo. *ibid.*

Del legato fatto a Pietro ed a Giovanni, in porzioni eguali, od egualmente. *ibid.* 355.

Nel caso di questo ultimo legato non vi sarebbe luogo al diritto di accrescere. Specie di una decisione che ha giudicato che quantunque il testamento conteneva un'assegnazione particolare di parti a ciascuno degli eredi, poteva ciò non ostante esservi luogo al diritto di accrescere secondo altre disposizioni del testamento. *ibid.* pag. 355 e seg.

Del caso in cui il legato fatto a più persone, anche separatamente, comprenda una cosa che non può essere divisa senza deteriorazione. *ibid.* 360.

Gli stessi principj valgono tanto pei legati dell'usufrutto, quanto per quelli della proprietà. Dopo la morte di uno degli usufruttuarij, i suoi collegatarj debbono godere finchè vivono, tanto della di lui porzione, quanto della propria? *ibid.* 361, e 363 e seg.

Del legato della proprietà ad uno e dell'usufrutto ad un altro. Qualora quest'ultimo non prende il suo legato, l'usufrutto si riunisce subito alla proprietà in favore del primo. *ibid.* 363

Nel caso di divisione per parte di un ascendente fra i suoi figli, se uno de' figli condivisori premuore al diponente, vi è luogo al diritto di accrescere in favore degli altri figli? Distinzione tra la divisione fatta sotto la forma testamentaria, e quella fatta con atto tra vivi. *ibid.* e Vol. II p. II 74.

Il diritto di accrescere dee aver luogo tra coloro che sono congiuntamente donatarj, od istituiti per contratto di matrimonio, egualmente che tra i collegatarj? *ibid.* 141.

DISPOSIZIONI. Quali disposizioni di beni sono conservate o abolite dal Codice civile? Vol. I p. I 169 e seg.

Due soli modi di disporre esistono, cioè la donazione tra vivi, ed il testamento. Spiegazione su di ciò. *ibid.*

Le disposizioni ammesse anticamente, di cui non fa menzione il Codice, sono anche abolite. *ibid.* 220.

Dell'effetto delle antiche disposizioni, quando il disponente si muore sotto l'impero del Codice civile. *ibid.* 223 e Vol. III. 50 nella nota.

Dell'effetto delle antiche disposizioni nello stesso caso, relativamente alla quota delle riserve, ossia legittima. Vol. II. p. II. 200.

Le disposizioni testamentarie possono distinguersi in istituzione di erede, legati, donazione a causa di morte, codicillo. Vol. I. p. I. 220 e seg. Vol. II. p. I. 6.

Delle disposizioni *captatorie*. Cosa erano nel diritto romano. Vol. I. p. II. 222. e seg.

Coteste disposizioni sarebbero nulle sotto al Codice civile. *ibid.*

Può riguardarsi come valida la disposizione contenuta in un testamento, di pagarsi una somma ad un terzo, al quale il testatore abbia fatto conoscere le sue intenzioni per impiego di tal somma? Vol. III. 110.

Delle disposizioni miste che partecipano dalla natura o

della donazione, o del testamento, o dell'una e dell'altra insieme, e che sono sottoposte a regole particolari. Quali sono queste disposizioni. Vol. II p. II 5. Vedi *Disposizioni col peso di restituire. Donazione a causa di morte. Donazione di beni presenti e futuri. Donazione tra coniugi. Donazione tra vivi di beni presenti fatta agli sposi per contratto di matrimonio. Istituzione contrattuale. Divisione di ascendenti.*

DISPOSIZIONI COL PESO DI RESTITUIRE. Carattere di queste disposizioni. Vol. II p. II. 6.

Desse hanno i vantaggi delle antiche sostituzioni senza averne gl'inconvenienti. Vol. I p. I 131, *ibid.* e seg.

A chi sono permesse queste disposizioni, ed in favore di chi. Vol. II p. II 8 e seg.

Il peso di restituire debb'essere in favore di tutti i figli, senza eccezione nè preferenza. Specie su questo punto. *ibid.* 9.

Spiegazione intorno alla revocazione per sopravvenienza di figli, della disposizione fatta in favore de' fratelli, o delle sorelle, col peso di restituire. *ibid.* 11 e seg.

Lasciando il gravato di sostituzione figli e nipoti, questi raccolgono per diritto di rappresentazione la porzione del figlio presente. *ibid.* 12.

Se il figlio, il fratello, o la sorella, capaci di obbligarsi, ai quali si fossero donati dei beni con atto tra vivi, senza peso di restituzione, accettino una nuova liberalità con atto tra vivi o testamentario, sotto la condizione che i beni precedentemente donati rimangano gravati di tal peso, essi debbono eseguire l'ultima disposizione. *ibid.* 12. 13.

Ma questa disposizione sarebbe inefficace rispetto ai beni compresi nella prima disposizione, che il donatario avesse venduti o ipotecati. *ibid.* 13.

La seconda disposizione per essere efficace dee essere accettata espressamente, o tacitamente. *ibid.* 15.

Del caso in cui, la seconda disposizione sia fatta direttamente ad un figlio al quale siasi già donata una porzione dei beni del padre o della madre che formi la sua riserva. Quali sarebbero in tal caso i diritti dei creditori del gravato? *ibid.* 16.

Il gravato è proprietario dei beni compresi nella disposizione sotto una condizione il cui avvenimento risolve il suo diritto. *ibid.* 17.

Conseguenze dell'esposto principio. *ibid.* 18.

Dell'abbandono anticipato dei beni in beneficio dei chiamati. Non può pregiudicare ai creditori del gravato, anteriori all'abbandono *ibid.* 18. e 19.

In virtù di tale abbandono i chiamati ne sono rivestiti, ed i beni passano ai loro eredi qualora non vi sia una clausola contraria. *ibid.*

Dell'alienazione fatta dal gravato dei beni soggetti a restituzione. I terzi che abbiano acquistato anteriormente all'abbandono, non possono esserne spogliati prima dell'apertura della sostituzione. *ibid.*

Qual'è la natura del titolo che debbono avere i terzi possessori, ed i creditori anteriori all'abbandono, per far valere i loro diritti. *ibid.* 20.

Come e contro chi possono esercitare la loro azione. *ibid.* 21.

Del caso in cui il gravato voglia ripudiare la disposizione. Di quello in cui si voglia soltanto astenersi. Diritti dei creditori in questi casi. *ibid.* 22. 25.

I creditori del gravato i quali non si sono doluti mentre egli viveva, possono essi ricorrere dopo la sua morte, onde farsi aggiudicare i frutti o gl'interessi percepiti in loro pregiudizio? Antica e nuova legislazione su questo punto. *ibid.* 26.

Delle cause che possono dar luogo all'apertura della disposizione col peso di restituire. *ibid.* 28.

Effetto della clausola che i beni si restituissero ad arbitrio del gravato. *ibid.* 30.

Del caso in cui il gravato malversò. Diritto dei creditori in questo caso. *ibid.* 30.

Nel caso di privazione per malversazione pronunciata contro al gravato, la proprietà dei beni si acquista irrevocabilmente dai chiamati, come nel caso di abbandono anticipato? *ibid.* 32.

Nel tempo in cui per qualunque causa cessò il godimento dei gravati, i chiamati sono rivestiti di diritto e senza formalità, a differenza dei chiamati nelle antiche sostituzioni. *ibid.* 33 e seg.

Dell'azione sussidiaria accordata alla moglie del gravato sopra i beni da restituirsi nell'antica e nuova legislazione. Per quali diritti può oggi esercitarsi, ed in quali casi. *ibid.* 35.

Delle formalità relative alla pubblicità della disposizione col peso di restituire. *ibid.* 37.

Della trascrizione della disposizione quanto agl'immobili, e della iscrizione quanto ai denari provenienti da effetti attivi. *ibid.*

Le stesse persone che possono opporre la mancanza di trascrizione, possono anche opporre la mancanza della iscrizione. Quali sono queste persone. *ibid.* 38.

Quali persone non possono opporre la mancanza di trascrizione, e specialmente del donatario posteriore dei beni compresi nella sostituzione. *ibid.*

La trascrizione è il solo mezzo legale con cui i terzi possono aver conoscenza della disposizione. Conseguenze. *ibid.* 41.

I chiamati, allorchè sono essi gli eredi del gravato, possono domandare il rilascio degli immobili alienati, malgrado la trascrizione. A che sono tenuti come eredi? *ibid.* 44.

La prescrizione non corre contro ai chiamati sino all'apertura dei loro diritti, quando non si tratti di azioni riputate mobiliari. *ibid.* 47.

Delle formalità particolari stabilite per la conservazione degli oggetti sostituiti, e soprattutto quando essi consistono in mobili. Ragioni di tali formalità. *ibid.* 48.

Per la esecuzione della disposizione debb'esservi un tutore a ciò nominato. *ibid.*

Della nomina del tutore. Penale contro al gravato che non lo fa nominare. *ibid.* 49.

Precauzioni da prendersi per la esecuzione della disposizione. *ibid.* 50.

Dell'inventario: su che dee raggrarsi, chi dee richiederlo, ed in presenza di chi dee farsi. Del caso in cui il peso di restituire sia stabilito con un atto fra vivi che contenga uno stato dei mobili e degli effetti mobiliari. *ibid.*

Il tutore è il solo contraddittore legittimo riguardo al gravato. Se citato non comparisca, si può procedere all'inventario? *ibid.*

Della vendita dei mobili e degli effetti. Cosa dee intendersi per effetti. Formalità della vendita. *ibid.* 55.

Dell'impiego dei denari: come debba farsi. *ibid.* 57.

Quali oggetti sono eccettuati dalla vendita. *ibid.* 35.

Della circostanza particolare in cui il gravato dovendo reclamare una quota della successione dall'autore della

disposizione, domandi che i mobili e gli effetti facciano parte di ciò che gli spetti. *ibid.* 57.

Formalità da adempersi nei casi d'impiego in immobili, o d'impiego in crediti privilegiati sopra immobili *ibid.* 59.

I debitori di crediti compresi nella sostituzione, ed iscritti a nome della sostituzione sopra i loro immobili, possono soddisfare il gravato senza l'intelligenza del tutore? *ibid.* 59. e seg.

Cosa dee fare il tutore per impedire il pagamento dei crediti appartenenti alla sostituzione? *ibid.* 62.

I chiamati non hanno, come nell'antica legislazione l'ipoteca legale o tacita su i beni del gravato per la mancanza dell'impiego, ovvero per le alienazioni o deteriorazioni. Misure che per ciò dee prendere il tutore. *ibid.*

I chiamati neppure hanno ipoteca contro al tutore. *ibid.*

Del caso in cui i chiamati non possano far rivocare le alienazioni d'immobili fatte dal gravato. *ibid.* 64.

Delle alienazioni fatte dal gravato per giusta causa. Formalità di tali alienazioni. *ibid.* 64.

Le persone che possono, per contratto di matrimonio, fare una donazione agli sposi col peso di restituire, non possono donare direttamente ai figli da nascere. *ibid.* 103.

DIVISIONE. Ogni divisione coi minori, anche fatta giudiziarmente, era sotto l'antica giureprudenza provvisoria riguardo ad essi, qualora non era provocato dai maggiori. *Vol. I p. II. 101. e seg.*

L'atto colle formalità prescritte, diviene, sotto al Codice civile definitiva, tanto rispetto ai minori, quanto riguardo ai maggiori. *ibid.*

Degli effetti della divisione riguardo ai creditori di ciascuno de' coeredi. I loro diritti si limitano su le cose che ricadono nella porzione del loro debitore. *Vol. III. 198. Vedi Creditori.*

Della divisione che ha luogo nel caso della riduzione di una porzione indivisa delle cose donate. *ibid.* 417. Vedi *Riserve.*

DIVISIONE DI ASCENDENTI. Principj sulla divisione dei beni tra figli e discendenti, secondo il diritto romano. *Vol. I p. I 144.*

Secondo l'antica legislazione francese *ibid.* 147 e seg.

In quali costumanze era ammessa, e con quali modificazioni. *ibid.*

Il Codice civile ha ammesso la divisione da parte degli ascendenti, ma con principj particolari. *ibid.* e *Vol. II p. II 66.*

Natura di questa disposizione. *ibid.*

La divisione è permessa ai soli ascendenti in favore dei loro figli. *ibid.* 66.

Non è una liberalità. *ibid.*

La garanzia delle porzioni dee aver luogo tra i discendenti, come in tutte le divisioni, a differenza di ciò che osservavasi in talune costumanze, in cui consideravasi la divisione come un mezzo di fissare i lucri tra figli. *ibid.* 69 e seg.

La divisione può farsi con atto tra vivi o con testamento, ma colle formalità, condizioni, e regole prescritte per le donazioni ed i testamenti. Conseguenze che ne risultano. *ibid.* 70.

Del caso in cui tutti i beni che l'ascendente lascia in morte non sieno compresi nella divisione. *ibid.* 72.

Del caso in cui la divisione non sia stata fatta tra tutti i figli esistenti nel tempo della morte del disponente. *ibid.* 73.

Del caso in cui uno de' figli condividenti premuova al divisore. Vi è diritto di accrescere in favore degli altri? distinzione tra la divisione fatta sotto la forma testamentaria, e quella fatta con atto tra vivi. *ibid.* 74.

Quali cause possono dar luogo alla rescissione della divisione. *ibid.* 78.

La divisione può contenere un' anteparte in favore di uno de' figli, ma questa non dee eccedere la quota disponibile. Qual cosa dee considerarsi come liberalità, onde determinare se il disponente abbia ecceduto tal quota. *ibid.* 78 e seg.

Il disponente può dare ad alcuni la loro porzione in denaro, e ad altri la porzione in immobili. Ipotesi diverse *ibid.*

Mezzi che può prendere il disponente per assicurare la esecuzione di ciò che egli dispone su questo oggetto. *ibid.* 82 e seg.

Essendo nulla la divisione perchè non fatta tra tutti i figli, il dono in anteparte dee avere il suo effetto? *ibid.* 86.

Delle spese dell'azione di rescissione. Quest'azione può evitarsi mercè il pagamento del supplimento della porzione ereditaria. *ibid.* 87.

Il padre e la madre non possono fare la divisione dei loro beni, sotto la forma testamentaria con un solo atto. Osservazione su di ciò. *ibid.* 88.

Essi la potrebbero fare con atto tra vivi in caso di comunione de' loro beni; difficoltà che offre la divisione comune quando la madre o l'avoia si è maritata sotto al regime dotale. *ibid.* 89.

La divisione per atto tra vivi dee farsi pubblica per mezzo della trascrizione? *ibid.* 92.

Il condividente a cui spetti un compenso, per conservare un privilegio sopra i beni compresi nella divisione, dee prendere una iscrizione fra i sessanta giorni, come nel caso di divisione fatta tra coeredi. Da qual epoca corre il periodo dei sessanta giorni. *ibid.* 92.

Caso particolare relativo al fallimento del debitore del compenso. *ibid.* 92. Vedi *Privilegio*.

DIVORZIO. Nel caso del divorzio per reciproco consenso, i figli hanno diritto alla metà dei beni di ciascuno dei due coniugi salvo l'usufrutto a costoro. *Vol.* III. 532.

I figli hanno questo diritto in esclusione degli altri che i coniugi divorziati abbiano da precedenti o posteriori matrimonj. *ibid.*

Indipendentemente da ogni vantaggio anteriore, i figli nati da susseguenti matrimonj, hanno essi un diritto di riserva sulla metà de' beni lucrati col divorzio ai figli nati dal matrimonio disciolto. *ibid.* 533. seg. Vedi *Separazione personale*.

DONAZIONE A CAUSA DI MORTE. Antico carattere di questa donazione fatta *cogitatione mortis*. *Vol.* I. p. I. 115. p. II. 12.

Esempio del dono fatto da Telemaco a Pileo, di cui parla Omero nella Odissea *Vol.* I. p. I. 115.

Essa fu assimilata da Giustiniano alle disposizioni di ultima volontà. Punti di affinità. *ibid.* 116.

Della donazione a causa di morte nell'antica legislazione francese. *ibid.* 117.

Disposizioni dell'ordinanza del 1731, relativamente a tal donazione. Conseguenze nei paesi di diritto scritto. *ibid.* 118. 220.

La donazione a causa di morte, come era anticamente, è ora abolita. *ibid.* 221 e seg.

Una disposizione, rivestita delle formalità del testamento,

sarebbe valida; quantunque qualificata come donazione a causa di morte. *ibid.* 222 e seg.

Effetto delle antiche donazioni a causa di morte qualora il disponente muoja sotto l'impero del Codice civile. *ibid.* 223.

Della donazione nella quale, sotto al Codice civile, siasi stipulato la restituzione degli oggetti donati sempre che il donante si ristabilisse da una malattia da cui fosse molestato, o ritornasse da un viaggio che intraprendesse, ovvero campasse da imminente periglio. *Vol.* I. p. II e 336.

Vi sono delle donazioni, diverse da quelle di beni presenti e futuri, le quali partecipano della natura delle disposizioni a causa di morte, e che sono permesse per contratto di matrimonio. *Vol.* II. p. II. 191.

Di questo numero sono la donazione de' beni futuri solamente, e la donazione di beni presenti sotto condizioni il cui adempimento dipenda dalla volontà del donante, fatta in favore de' coniugi e dei figli da nascere. *ibid.* 102. e 191.

Spiegazione delle disposizioni del Codice civile riguardanti queste donazioni. *ibid.*

Della loro caducità. *ibid.* 194.

Quid, relativamente alla riserva di disporre di un oggetto compreso in una donazione de' beni presenti, fatta in favore del matrimonio? *ibid.*

DONAZIONE DI BENI PRESENTI E FUTURI. Qual cosa l'ha fatta introdurre. *Vol.* I. p. I. 6.

Di questa donazione secondo il diritto romano. *ibid.* 10. e seg.

Secondo l'antica legislazione francese. *ibid.* 15.

Prima dell'ordinanza del 1731, la donazione dei beni presenti e futuri non poteva farsi. Opinione di Ricard. La donazione era interamente nulla. Eccezione. *ibid.*

La detta ordinanza l'ammise solo per contratto di matrimonio. *ibid.* 17.

Sunto delle legislazioni successive sulla donazione dei beni presenti e futuri. *Vol.* I. p. II. 8.

Il Codice civile permette la donazione dei beni presenti e futuri per contratto di matrimonio. *Vol.* II. p. II. 175. e seg.

La facoltà di scindere la donazione è solo accordata sotto la condizione che all'atto sia annesso uno stato

de' debiti e pesi del donante esistenti al giorno della donazione. In mancanza dello stato, la donazione produce gli effetti di una istituzione contrattuale. *ibid.*

Differenza tra la donazione dei beni presenti e futuri e la istituzione contrattuale. *ibid.* 177.

Il donante può alienare a titolo oneroso, e di buona fede, soltanto i beni acquistati posteriormente alla donazione. *ibid.* 178. e seg.

La donazione si caduca per tutti i beni, se il donante sopravviva al donatario ed alla sua discendenza. *ibid.*

In caso di morte del donatario dei beni presenti e futuri prima del donante, in qual modo i figli del donatario ne sono impossessati? *ibid.*

Si trasmettono a questi figli i beni presenti, e possono essi raccogliere l'effetto della disposizione quantunque abbiano ripudiato la successione del loro padre? *ibid.*

La donazione di beni presenti e futuri è valida pei mobili ed effetti mobiliari esistenti all'epoca della donazione, quantunque non vi sia lo stato estimativo. *ibid.* 188.

La donna maritata sotto al regime dotale non può fare una donazione di beni presenti e futuri. *ibid.* 190.

Questa donazione debb' essere trascritta, quanto ai beni immobili esistenti nel tempo della donazione. *ibid.*

Essa rimane revocata per la sopravvivenza di figli. *ibid.* 162.

Essa può farsi solo in favore di coloro che contraggono matrimonio, e de' loro figli. *ibid.* 170.

La morte del disponente prima del matrimonio non impedirebbe l'effetto della disposizione. *ibid.* 168. e 226.

Si dà luogo al diritto di accrescere come nel caso di legato tra persone alle quali la donazione sia fatta congiuntamente. *ibid.* 141.

I donatarij di beni presenti e futuri possono al pari degli eredi contrattuali rinunziare la donazione, per dispensarsi dal soddisfarne i pesi. *ibid.* Vol. III. 368.

DONAZIONE CONTRATTUALE DEI BENI CHE SI LASCIERANNO IN MORTE. Questa certamente è la donazione che chiamavasi sotto l'antica legislazione, e si è continuata a chiamare sotto la nuova *Istituzione contrattuale*. Vol. II. p. II. 110. Vedi *Istituzione contrattuale*.

DONAZIONE DI EFFETTI MOBILI. Essa non è soggetta nè alla trascrizione, nè alla insinuazione. Vol. I. p. II. 321.

All'atto di donazione dee unirsi sempre, siavi o no riserva di usufrutto, uno stato estimativo degli effetti donati. Oggetto di tale stato. *ibid.*

È sufficiente la enunciazione estimativa degli oggetti donati nell'atto di donazione. *ibid.* 323.

Forma dello stato estimativo. *ibid.*

È necessario lo stato per gli oggetti mobili sotto certi rapporti, ed immobili sotto certi altri? Delle cose che si reputano annesse ai fondi per rimanervi a perpetuità. *ibid.* 324.

Degli oggetti riputati immobili per destinazione, e specialmente degli animali addetti alla coltura. Cosa s'intende per *animali adatti alla coltura*. *ibid.* 325.

È necessario lo stato nella donazione di rendite o crediti. La donazione di questi oggetti dee anche notificarsi ai debitori, e perchè? *ibid.* 328.

La mancanza della notificazione non può essere opposta dal donante o dai suoi eredi: *ibid.*

La donazione di diritti incorporali immobili dee notificarsi al gravato di tali diritti? Se non si notifica, il gravato può pagare in pregiudizio del donatario? *ibid.* 328. e seg.

Della donazione di oggetti mobili, con tradizione e senza atto. *ibid.* 334. Vedi *Dono manuale*.

Lo stato estimativo non è necessario nella donazione di beni presenti e futuri, quanto ai mobili ed effetti mobiliari. Vol. II. p. II. 188.

Neppure nella donazione tra conjugi durante il matrimonio. *ibid.* 263.

Lo è però nella donazione di beni presenti fatto ai conjugi, e nella donazione fatta tra conjugi per contratto di matrimonio. *ibid.* 101. 239.

DONAZIONE TRA CONJUGI. Principj del diritto romano. Vol. I. p. I. 37.

In prima fu proibita, ma in seguito permessa, ed a quale condizione. *ibid.* 38.

Principj dell'antica legislazione francese, pei paesi di diritto scritto. *ibid.* 41.

Pei paesi di costumanza: regole differenti. Costumanze ridotte a quattro classi. *ibid.*

Costumanze che permettevano di disporre in favore della moglie al marito, ma che proibivano la reciprocazione per parte della moglie: *ibid.*

Principj della legislazione attuale. *Vol. II. p. II. 237.*

Distinzione tra la donazione fatta per contratto di matrimonio, e quella fatta durante il matrimonio. La prima è irrevocabile, la seconda può sempre rinvocarsi. *Vol. I. p. I. 376. e seg. Vol. II. p. II. 237. 247.*

Le donazioni per contratto di matrimonio tra coniugi reciprocamente, o di uno di essi in favore dell'altro, non sono rinvocate per la sopravvenienza di figli. Motivo di tal disposizione. *Vol. I. p. II. 376, Vol. II. p. II. 237.*

Lo stesso vale per le donazioni tra coniugi durante il matrimonio, e perchè. *Vol. I. p. II. 375.*

La donazione per contratto di matrimonio, fatta da uno de' coniugi in favore dell'altro, non è revocabile per causa d'ingratitude. *ibid. 403.*

A quali regole va soggetta la donazione di beni presenti, fatta tra coniugi per contratto di matrimonio. *Vol. II. p. II. 237. e 238.*

Non si presume fatta sotto la condizione della sopravvenienza del donatario, se questa condizione non sia formalmente espressa. *ibid.*

È caduca se il matrimonio non si perfeziona. *ibid.*

La menzione dell'accettazione non vi è necessaria. *ibid.*

Essa è soggetta alla trascrizione per gli immobili, ed allo stato estimativo per mobili. *ibid.*

L'oggetto riservato, di cui il donante non avesse disposto, apparterebbe al coniuge donatario. *ibi l. 239.*

Differenza, in quanto alla caducità della donazione eventuale degli oggetti riservati, tra la donazione tra vivi fatta ai coniugi, e quella fatta tra coniugi. *ibid. 242.*

Del caso in cui una disposizione tra coniugi, si cada per la sopravvenienza del donante. *ibid.*

La donazione dei beni futuri, o dei beni presenti e futuri, fatta tra coniugi per contratto di matrimonio, sia semplice, sia reciproca, non è trasmissibile ai figli provenienti dal matrimonio, in caso di morte del coniuge donatario prima del coniuge donante. *ibid. 245.*

Di qual porzione di beni un coniuge può disporre in favore dell'altro. Casi diversi. *ibid. 344 e seg. Vol. III. 291.*

La disposizione del *quarto in proprietà* comprende il quarto dei beni in piena proprietà, coll'usufrutto. *Vol. III. 311.*

Le disposizioni permesse in favore di un coniuge, possono aver luogo quantunque questo coniuge sopravvivendo debba avere, secondo il contratto di matrimonio, la totalità della comunione stipulata tra esso ed il disponente. *ibid. 312. 313.*

Quid, rispetto alla donazione di tutto il mobilio al sopravvivate? *ibid. 314.*

Se un coniuge, non avendo figli, donasse al suo consorte tutti i suoi beni, ed a morte sua vi fossero figli, la disposizione non sarebbe nulla; essa sarebbe semplicemente riducibile, ed in qual modo. Mezzi da evitare delle difficoltà in questo caso. *Vol. II. p. II. 247.*

Natura e carattere delle donazioni tra coniugi, durante il matrimonio, allorchè essa è fatta con atto tra vivi. *ibid. 252.*

Questa donazione è una donazione condizionale. Essa prende vigore dal giorno in cui è stata fatta, qualora non sia stata rinvocata. *ibid.*

Del caso in cui pria della rinvocazione il coniuge donante fosse caduto nello stato di morte civile. *ibid. 255.*

Il coniuge donatario non è tenuto a domandare il rilascio agli eredi del donante. *ibid.*

Questa donazione è caduca per la morte naturale o civile del coniuge donatario pria della morte del coniuge donante. *ibid. 256.*

Un testamento posteriore non rinvoca la donazione tra coniugi, durante il matrimonio, se non quando ne contiene la rinvocazione espressa. *ibid. 257.*

Questa donazione non è soggetta alla formalità della trascrizione. *ibid.*

Rimarrrebbe rinvocata dalla donazione posteriore o coll'alienazione degli oggetti donati nel caso in cui il coniuge donante abbia imposte ipoteche sopra i suoi beni. *ibid.*

Della formalità della donazione tra coniugi durante il matrimonio. Essa è valida e sotto la forma della donazione tra vivi, e sotto la forma del testamento. *ibid. 259.*

Debb' essere accettata. *ibid. 262.*

Non si richiede lo stato dei mobili e degli effetti mobiliari. *ibid.*

Della clausola che attribuisce al donatario gli oggetti riservati qualora il donatario non ne disponga. *ibid.*

La donazione tra coniugi, durante il matrimonio, fatta sotto la forma di donazione tra vivi, può comprendere i beni presenti e futuri. *ibid.* 264.

I coniugi non possono farsi, durante il matrimonio, una donazione scambievolmente e reciproca, con un solo e medesimo atto. *ibid.* 265 Vol. I. p. II. 378.

È indifferente che gli atti separati sieno dello stesso giorno. Vol. II. p. II. 265.

Quali disposizioni può fare un coniuge minore in favore dell'altro coniuge, sia per contratto di matrimonio, sia durante il matrimonio: formalità di queste disposizioni. *ibid.* 266.

Della forma della revocazione delle donazioni tra coniugi, durante il matrimonio. Per fare tal revocazione la moglie non ha bisogno di autorizzazione *ibid.* 169. Vol. II. p. I. 339.

Su le donazioni fatte dai coniugi che abbiano figli di precedente matrimonio; e sopra i diritti accordati a questi figli. *ibid.* 270. Vedi *Porzione del figlio che prende meno.*

Vi è una riserva particolare pei figli e gli ascendenti, in caso di disposizioni tra coniugi. Quota di tal riserva. Vol. II. p. II. 344.

Le disposizioni permesse in favore di un coniuge, e quelle permesse in favore di un estraneo, o di uno de' figli, non possono in concorrenza ricevere il loro effetto. Come coordinarne il concorso? Ipotesi diverse Vol. III. 290. e seg. Vedi *Riserve.*

Il coniuge contro al quale si sia ammessa la separazione personale secondo il Codice civile, perde i vantaggi che l'altro coniuge gli aveva fatto col contratto di matrimonio anteriore a questo Codice? *ibid.* 365.

DONAZIONI TRA VIVI. È più antica del testamento? Vol. I. p. I. e seg.

Trac origine dal diritto delle genti. *ibid.*

Della donazione tra vivi secondo i principj del diritto romano. Sua definizione. Suoi effetti. *ibid.* 9. e 10. p. II. 12.

Doveva essere accettata. Vol. I. p. I. *ibid.*

Non aveva luogo nel diritto antico pei beni futuri, ma solamente nel diritto nuovo. *ibid.*

Poteva farsi con riserva di usufrutto, e perchè? *ibid.* 14.

Aveva luogo per gli oggetti incorporali, e per le cose corporali. *ibid.*

Della donazione tra vivi nel principio dell'antica legislazione francese. Aveva luogo nei paesi di diritto scritto ed in quelli di costumanza, secondo le principali regole del diritto romano. *ibid.*

Motivo della regola *dare e ritenere non è valido.* *ibid.*

Nelle consuetudini il donante doveva essere in istato sano. Distinzione su quest'oggetto. *ibid.*

La donazione se non poteva valere come donazione tra vivi, non era valida come donazione a causa di morte. *ibid.*

Delle formalità della donazione secondo il diritto romano. Della insinuazione. *ibid.* 28.

Delle forme secondo l'antica legislazione francese. *ibid.* 30.

Della donazione tra vivi secondo i principj del Codice civile. Vol. I. p. II. 6.

Delle formalità necessarie per la sua validità. *ibid.* 269. Vedi *Formalità.*

Essa è uno de' due soli modi di disporre. Vol. I. p. I. 169.

Carattere e definizione della donazione tra vivi. Vol. I. p. II. 6.

È necessario che il donante si sproprij: tre conseguenze. *ibid.* 7.

Prima conseguenza. La donazione tra vivi non può farsi pei beni futuri. *ibid.*

Ma comprendendo i beni futuri e presenti sarebbe valida per questi. *ibid.* 8.

La donazione di una somma o di un'eredità, pagabile in morte del donante, debb'esser fatta sopra i beni presenti. Precauzioni da prendersi dai donatarij rispettivamente ai terzi. *ibid.* 18.

Seconda conseguenza. La condizione che lascia al donante la facoltà di revocare la donazione la rende nulla. *ibid.* II. Vedi *Condizioni.*

Terza conseguenza. L'obbligo imposto arbitrariamente al donatario, di soddisfare tutti i pesi e debiti,

rende nulla la donazione. *ibid.* 47. Vedi *Condizioni, e Debiti e pesi*.

La donazione non era perfetta se non coll' accettazione del donatario *ibid.* 61. Vedi *accettazione*.

La donazione tra vivi è un contratto, e questo contratto, può mai diventare sinallagmatico anche rispetto a qualunque donatario? Dissertazione, su quest'oggetto. *ibid.* 87 97.

Soluzione: la donazione è un contratto *unilaterale* se si è fatta senza alcun peso; *sinallagmatico*, se impone obblighi al donatario. *ibid.* 91.

Ne segue che il donatario non può in tutti i casi, abdicare la donazione. *ibid.* 92.

La donazione gratuita può essere abdicata, salvi i diritti dei terzi. *ibid.* 93.

Il donatario capace di obbligarsi, non può abdicare, contro la volontà del donante, la donazione sinallagmatica. *ibid.* 93.

Quid, del donatario minore, interdetto, o altrimenti incapace di obbligarsi? *ibid.* 97.

Quid, degli ospizj e stabilimenti pubblici? *ibid.* 107.

Quid, della donna maritata? *ibid.* 108.

Quali donazioni sono universali o a titolo universale? *ibid.* 109.

La donazione è un' alienazione. *ibid.* 293.

Nel caso di donazione con riserva di usufrutto, gli abbellimenti e costruzioni nuove fatte sugli immobili donati, o l' aumento di un recinto, appartengono al donatario quando si estingue l' usufrutto? *Vol.* II p. I 270.

Non si dà luogo al diritto di accrescere nella donazione tra vivi tra le persone congiuntamente donatarie. *Vol.* II p. I 141.

Dei diritti dei creditori contro al donatario. *Vol.* I p. II 119. Vedi *Creditori e Frode*.

Della garanzia cui è tenuto il donante. *ibid.* 127. Vedi *Garanzia*.

Quali persone non possono disporre o ricevere a gratuito. *ibid.* 12. Vedi *Incapaci*.

Delle donazioni simulate. *ibid.* 194 e seg. Vedi *Simulazione ed Intestazione di persone*.

L' azione di nullità, per causa di *captazione e suggestione* è ammissibile contro la donazione tra vivi? *ibid.* 231.

Dell' azione *ab irato*. *ibid.* 233. Vedi *Ab irato*.

Può impugnarsi una disposizione per causa di concubinato? *ibid.* 245. Vedi *Concubinato*.

Su la trascrizione della donazione tra vivi. Vedi *Trascrizione*.

Su la donazione di effetti mobili. Vedi *Donazione di effetti mobili*.

Su la revocazione delle donazioni. Vedi *Revocazione della donazioni*.

DONAZIONE TRA VIVI DI BENI PRESENTI, FATTA AI CONJUGI PER CONTRATTO DI MATRIMONIO. Demarrazione tra questa donazione e diverse altre disposizioni permesse per contratto di matrimonio. *Vol.* II p. II 98.

Essa impossessa il donatario, e non è caduca per la sopravvivenza del donante. *ibid.*

A quali regole va soggetta questa donazione. *ibid.* 100.

È caduca qualora non segue il matrimonio. Restrizione. *ibid.* 102.

Essa può farsi con atto separato dal contratto di matrimonio. *ibid.* 100.

Della donazione di beni presenti fatta per contratto di matrimonio, ma colla condizione di pagare i debiti e pesi della eredità del donante, o sotto altre condizioni la cui esecuzione dipenda dalla sua volontà. Carattere di questa donazione. *ibid.* 102 191.

Ogni donazione tra vivi di beni presenti, per contratto di matrimonio, non può aver luogo direttamente a beneficio de' figli da nascere, anche da parte di coloro che potessero fare una donazione ai conjugi col peso di restituire. *ibid.* 103.

Effetto della riserva fatta in una donazione di beni presenti in favore dei conjugi, di disporre di un oggetto compreso nella donazione. *Vol.* I p. II 371; *Vol.* II p. II 100. Vedi *Riserve*.

I donatarj di beni presenti per contratto di matrimonio sotto condizione di pagare tutti i debiti e pesi, o sotto altre condizioni la cui esecuzione dipenda dalla volontà del donante possono rinunciare alla donazione per dispensarsi dal soddisfarne i pesi *Vol.* III 378.

DONAZIONE VICENDEFOLE. Cosa è? *Vol.* I p. II. 360.

È valida sotto la nuova legislazione, quando non è fatta tra conjugi durante il matrimonio. *ibid.* e 376 *Vol.* II p. II 265.

Rimane rievocata dalla sopravvenienza di figli, ma solo rispetto a quello tra i donanti al quale sopravvenga un figlio. *Vol. I. p. II. 360.*

La revocazione per causa d'ingratitude ha mai luogo nella donazione vicendevole? *ibid. 395.*

La donazione vicendevole fatta prima del Codice civile, tra coniugi che muojono sotto tal Codice, è nulla interamente se contenga sostituzione. *Vol. I. p. I. 182.*

DONAZIONE PROPTER NUPTIAS. Cosa era. *ibid. 60.*

DONAZIONE RIMUNERATORIA. Natura di questa disposizione. *Vol. I. p. II. 362.*

Essa rimane rievocata dalla sopravvenienza di figli, salvo il caso in cui abbia per oggetto un compenso per servigi, fatiche, o salarij, pei quali competa azione contro al donante. *ibid.*

È dessa rievocabile per causa d'ingratitude? *ibid. 402.*

DONO MANUALE. Quali disposizioni sono denominate in tal guisa. *Vol. I. p. II. 334.*

I doni manuali sono permessi e si hanno colla semplice tradizione; ma fatti per eludere la legge, essi debbono essere o annullati, o ridotti, o messi in collazione. *ibid.*

Dei doni manuali sotto forma di deposito, colla condizione di pagare o d'impiegare la somma depositata, dopo la morte del disponente. *ibid. 336.*

Del deposito di una somma fatto da un infermo per passarsi ad altri dopo la di lui morte, ed a condizione che risorgendo dalla malattia egli riprenda la somma. *ibid. 337.*

Del deposito di una somma per distribuirsi ai poveri, o essere impiegata in opere di pietà, o in fondazioni o dotazioni dopo la morte del disponente. *ibid. 337. e seg.*

Del dono manuale di un oggetto mobile incorporale. *ibid.*

DONO STATUTARIO. Nel caso di un matrimonio anticamente contratto, ogni dono statutario può essere reclamato qualora uno dei coniugi muoja sotto l'impero del Codice civile. *Vol. II. p. II. 270.*

DONNE. Furono lungo tempo private del diritto di testare, e perchè? *ibid. 65.*

Esse potevano testare, quantunque sotto la potestà

del marito, nei paesi di diritto scritto, e nei paesi consuetudinarij. *ibid. 108 nella nota.*

Quali sono i loro diritti su i beni donati ai loro mariti, e che ritornano al donante per effetto del diritto di riverione. *Vol. I. p. II. 40.*

La donna maritata non può accettare una donazione tra vivi senza il consenso del marito o l'autorizzazione del giudice; ancorchè la donazione sia fatta per beni perafernali. *ibid. 64.*** e 72.*

Quid, sotto l'impero dell'ordinanza del 1731. *ibid. 72.* La donna maritata rimane obbligata colla donazione fattale con pesi, nè può abdicarla invito il donante. *ibid. 108.*

Ella si obbliga validamente quando vi è autorizzata. *ibid. Vedi Autorizzazione.*

La donna maritata può sotto al Codice civile, donare tra vivi, e testare? *ibid. 156 e seg. Vedi Incapacità.*

La donna maritata sotto l'antica legislazione, e che non si abbia riservato beni perafernali, che ella, secondo le leggi di allora avrebbe potuto donare o vendere da se sola, ha ella la stessa facoltà dopo la promulgazione del Codice civile? *ibid. 164 e seg.*

Della trascrizione della donazione fatta ad una donna maritata. *Vedi Trascrizione.*

La donna maritata può accettare la esecuzione testamentaria? Differenza tra il caso in cui la donna non è separata, e quello in cui lo è. *Vol. II. p. I. 314.*

Dell'azione sussidiaria accordata alla moglie del gravato su i beni compresi in una disposizione col peso di restituire. *Vol. II. p. II. 35. Vedi Disposizioni col peso di restituire.*

In caso di caducità della istituzione contrattuale, per la premorienza dello istituito e della sua discendenza, i beni della istituzione sono purgati dell'ipoteca della dote della moglie dello istituito, non che di tutte le altre ipoteche imposte dallo istituito. Precauzione che la donna può prendere. *ibid. 156.*

La donna maritata, anche col reggime dotale, poteva sotto l'antica legislazione, e lo può sotto la nuova, fare una istituzione contrattuale. *ibid. 172.*

Può essa fare una donazione di beni presenti e futuri? *ibid. 190.*

La donna può, senza autorizzazione, rievocare la donazione. *Grenier V. IV.*

nazione fatta, durante il matrimonio in favore del marito. *ibid.* 169.

La donna maritata sotto l'impero di una consuetudine che le accordava l'*antefato*, non ne rimane priva se il marito muore sotto al Codice civile, che non ne accorda. *Quid* della donna maritata sotto l'impero delle leggi del 17 *nevosio*, 22 *ventoso* anno 2, e *germinale* anno 8? *Quid* dei figli? *ibid.* 270 e *seg.* Vedi *antefato*.

Nell'antica legislazione la donna maritata sotto al reggime dotale non poteva dotare le sue figlie sopra i beni dotali. Ella lo può sotto al Codice civile. *Vol.* III. 158.

NOTE. Il dovere di dotare le figlie era considerato come comune al padre ed alla madre ne' paesi di comunione. Per diritto scritto esso era considerato come un peso personale del padre *Vol.* III. 155.

Da chi si reputa costituita la dote secondo le diverse stipulazioni de' contratti di matrimonio? *ibid.* 151 e *seg.*

La madre può costituire la dote sopra i suoi beni dotali; lo che non poteva fare nei paesi di diritto scritto. *ibid.* 157.

La dote va soggetta a collazione, quando non ve ne sia la dispensa *ibid.* 150.

In qual modo si fa la collazione. *ibid.* 191. Vedi *Collazione*.

La dote è similmente soggetta a riduzione al pari di una donazione ordinaria, per le riserve degli altri figli *ibid.* 151.

La figlia può ritenere la sua dote, rinunciando alla successione di colui che l'ha costituita. *ibid.*

E

EFFETTI MOBILI. Vedi *Donazione di Effetti mobili*.

EREDE. Egli a differenza del donatario è tenuto dei debiti *ultra vires*, se s'impone de' beni senza farne l'inventario. *Vol.* I. p. II. 120.

Gli eredi legittimi sono rivestiti di pieno diritto dei beni, diritti, ed azioni di colui al quale essi succedono. *Vol.* II. p. I. 218.

Conseguenze della regola *il morto imporessa il vivo*. *ibid.*

Come gli eredi sono tenuti pei debiti e pesi della

successione, sia che vi concorrano soli, sia che vi concorrano coi legatarij. *ibid.* 242. e *seg.*, 250. e *seg.* Vedi *Legati*.

La qualità di erede è indivisibile ed indelebile. L'erede che ha accettato col beneficio dell'inventario non può più rinunciare alla successione. *Vol.* III. 89. e *seg.*

Può fare l'abbandono dei beni ai creditori. Effetti di questo abbandono. *ibid.*

Nel diritto romano taluno poteva nel tempo stesso essere donatario ed erede, erede e legatario? *ibid.* 13.

Quid, nell'antica legislazione francese, e sotto l'impero delle leggi del 17 *nevosio* anno 2, e 4 *germiale* anno 8? *ibid.* 20. 23 e 24.

Non si può, sotto al Codice civile, essere simultaneamente erede, sia puro e semplice, sia beneficiato, e donatario, o legatario, eccetto se i doni ed i legati siensi fatti espressamente in anteparte, o con dispensa dalla collazione. *ibid.* 13. e 30.

Tale incompatibilità ha luogo tra tutti gli eredi, sia in linea retta ascendente o discendente, sia in linea collaterale. *ibid.* 65.

Vi è luogo alla collazione solo tra coeredi. Spiegazione di questa regola. *ibid.* 71.

Il donatario, erede col beneficio dell'inventario, non dee la collazione ai creditori della successione. *ibid.* 87.

Quid; riguardo ai suoi coeredi, se in seguito egli rinuncia ai beni della successione? *ibid.* 89.

L'erede che rinuncia alla successione, può ritenere il dono sino alla concorrenza della porzione disponibile, anche quando il dono sia fatto in anticipazione di eredità. In qual caso egli non avrebbe questo diritto? *ibid.* 95.

Quali eredi hanno diritto di riserva e di legittima. Come, e sopra quali beni possono esercitarlo; e della rinuncia a doni o legati loro fatti, ad oggetto di poter esercitare il diritto di riserva. Vedi *Riserva*.

ESCLUSIONE. Le donne che erano escluse dalle future successioni, o che vi avevano rinunciato, possono reclamare la loro legittima sopra i beni compresi in antiche disposizioni irrevocabili, quando il disponente muore sotto l'impero del Codice civile. *Vol.* II. p. II. 233. *Vol.* III. 228.

Esse hanno un diritto di riserva nelle successioni che si aprono sotto l'impero del Codice. *ibid.* 238.

ESECUTORI TESTAMENTARI. Lacuna su quest'oggetto nella legislazione romana. *Vol. II p. I* 303.

La esecuzione testamentaria è di invenzione del diritto francese. Motivi della sua introduzione. *ibid.*

Essa partecipa della natura del mandato. Conseguenze dell'esposto principio. *ibid.* 304.

Essa non è una funzione pubblica, ma solo una funzione di amico. Conseguenze. *ibid.*

Casi in cui l'esecutore testamentario non può recusare di adempiere la commissione affidatagli. Quando può essere dispensato dal continuarla? *ibid.* 306.

Disposizioni del Codice civile su la esecuzione testamentaria. *ibid.* 307.

Del possesso accordato all'esecutore testamentario, e del suo oggetto. *ibid.* 308 e seg.

In qual modo l'erede può farlo cessare. *ibid.*

In quali circostanze può durare al di là dell'anno ed un giorno? *ibid.*

Se l'esecutore testamentario od un erede, anche beneficiario, abbia il diritto di far procedere all'inventario *ibid.*

Di quali oggetti può impossessarsi, e quali sono le funzioni dell'esecutore testamentario. *ibid.* 311.

L'esecutore testamentario può servire da testimone nel testamento per atto pubblico che lo nomina? *ibid.* 113.

Chi può essere o no esecutore testamentario? *ibid.* 314.

Della donna maritata. Del minore. *ibid.*

Dell'uomo nello stato di morte civile. *ibid.* 324.

Di colui, la cui fortuna non offre garanzia. *ibid.* 316.

Di colui, al quale il testatore non possa far legato. *ibid.* 322.

I legatari o altri interessati potrebbero domandare la nomina di un nuovo esecutore testamentario, in luogo di colui che fosse incapace, o che non potesse più esserlo? *ibid.* 316.

Misure che potrebbero prendere in ogni caso per la conservazione dei loro diritti. *ibid.*

Colui che fosse incapace di legato, rispetto al testatore, non potrebbe riceverne uno per la ragione di

essere esecutore testamentario. *Quid*, di un dono modico? *ibid.* 322.

L'esecutore testamentario dee dar conto della sua gestione. Può col testamento esserne dispensato, del pari che dal far l'inventario? *ibid.* 324.

Il possesso dato all'esecutore testamentario non distrugge quello degli eredi, e non dispensa i legatari dalla domanda di rilascio. *ibid.* 326.

Precauzioni da prendersi dall'esecutore testamentario quando paga o quando riceve. *ibid.* 328.

ESEREDAZIONE. Quale era il potere del padre su di ciò, secondo l'antico diritto romano? *Vol. I p. I* 63, 76, 153.

I figli eseredati poterono in seguito attaccare il testamento colla querela di inofficiosità *ibid.* 153 e seg.

Contro chi poteva aver luogo la eseredazione e per quali cause. *ibid.* 155.

Nell'antica legislazione francese i figli potevano essere eseredati, e per quali cause. *ibid.* 162.

ESTERI. Gli esteri erano nel diritto romano e nell'antica legislazione francese, incapaci di succedere, di testare, e di ricevere per testamento. *Vol. I p. I* 92.

Essi potevano donare tra vivi, e ricevere al titolo stesso *ibid.* 94.

Il loro stato non era paragonabile a quello della morte civile. *ibid.*, e *Vol. I p. II* 195.

Dei casi in cui, sotto al Codice civile, si può disporre in beneficio di uno straniero *ibid.* 166.

Come debba intendersi la reciprocazione stabilita dall'articolo 11 del Codice, relativamente al diritto di succedere, e di profittare delle disposizioni tra vivi o testamentarie, accordato agli stranieri. Basi di reciprocazione ne' trattati esistenti su quest'oggetto tra il Governo francese e le altre potenze, e nel caso in cui non vi sia trattato. *ibid.*

Del caso in cui un estero disponga in beneficio di un Francese, dei beni che possiede in Francia. *ibid.* 170.

F

FACOLTÀ DI SCEGLIERE. Suo oggetto. Vi diede origine la legislazione su le sostituzioni ed i fedecommissi. *ibid.* 126.

Era contraria alla purità dei principj su le disposizioni gratuite. *ibid.* 127.

Fu ammessa in tutta la Francia. In quali disposizioni, e come si stipulava. *ibid.* 128.

Ora è stata soppressa. Le disposizioni soggette alla facoltà di scegliere sarebbero nulle. *ibid.* 190.

FEDecomMESSI. Principj su gli antichi fedecommissi. *Vol.* I. p. 122. e seg.

Loro abuso. *ibid.*

Nuova legislazione introdotta da Augusto. *ibid.*

Dell'abolizione delle sostituzioni e fedecommissi. *ibid.* 130 e 169. Vedi *sostituzioni*.

Casi in cui la legge fa presumere di diritto un fedecommissato tacito, che annulla la disposizione. *Vol.* I. p. II. 203.

Quid nella circostanza in cui la disposizione essendo fatta in favore di persona diversa da quella che si reputa interposta, vi sia un fedecommissato tacito in favore dell'incapace? Tre ipotesi su quest'oggetto. *ibid.*

Del caso in cui la disposizione contenga la condizione di restituire all'incapace. *ibid.* 205.

Del caso in cui questa condizione risulti da scritti, da forti presunzioni, o dalla dichiarazione del donatario o legatario. *ibid.*

Del caso in cui il donatario o legatario dichiara che non vi è stato verun patto tra lui ed il disponente, onde far pervenire l'oggetto della disposizione all'incapace. Del giuramento da darsi in questo caso dal donatario o legatario. *ibid.* e 108.

La disposizione fatta ad una persona incerta e lasciata alla volontà di un terzo, può avere il suo effetto? Del caso in cui un testatore abbia ordinato, col suo testamento, che una data somma si passi ad un terzo, colla dichiarazione di aver al medesimo manifestato le sue intenzioni su l'impiego di detta somma. *Vol.* III. 106. e seg.

Fedecommissi permessi della nuove Leggi civili per lo Regno delle due Sicilie. Vedi *Majoraschi*.

FIGLI. Sono compresi sotto questo nome tutti i discendenti. *Vol.* III. 218, e 219.

I figli da nascere non possono ricevere direttamente una donazione tra vivi: nè da coloro che contraggono matrimonio, nè da qualsivoglia altra persona *Vol.* I. p. II. 373 *Vol.* II. p. II. 103 *Vol.* III. 332.

Sopra i diritti de' figli, sulla disposizioni a beneficio de' figli da nascere, Vedi *Disposizioni col peso di restituire. Donazione di beni presenti e futuri. Istituzione contrattuale. Legittima. Collazioni, e Riserve.*

FIGLIO DI FAMIGLIA. Non poteva nel diritto romano e nei paesi di diritto scritto fare veruna donazione senza il consenso del padre, quando non trattavasi del suo peculio castrense o quasi, e delle cose donategli a condizione di poterne disporre senza il consenso del padre. *Vol.* I. p. I. 31., e 119.

Neppure poteva testare. *ibid.* 65.

Autorizzato, egli poteva donare a causa di morte, e l'autorizzazione non era necessaria quando la liberalità comprendeva i peculj. *ibid.* 116.

FIGLIO NATURALE. Delle disposizioni in favore dei figli naturali nel diritto romano *Vol.* I. p. I. 49.

Nell'antica legislazione francese. *ibid.*

Disposizione tra i figli naturali nati da persone libere, ed i figli adulterini od incestuosi. *ibid.*

Accettazione della donazione tra vivi, fatta ad un figlio naturale minore. *Vol.* I. p. II. 76.

Sotto al Codice Civile i figli naturali, nati da persone libere, non possono per donazione tra vivi o per testamento ricevere al di là di ciò che il Codice accorda loro nel titolo delle successioni. *ibid.* 184 e seg.

Gli adulterini o incestuosi, non possono ricevere se non gli alimenti; e solo in casi rari sono ammessi a domandarli. Quali sono tai casi. *ibid.*

Siccome un individuo non sarebbe ammesso a provare che egli è figlio naturale *ex soluto et soluta*, o adulterino di un altro individuo, onde conseguire i diritti che la legge gli accorda, o gli alimenti, così ancora gli eredi di quest'ultimo non potrebbero contrastare una disposizione da esso fatta, sul fondamento che il donatario o legatario fosse suo figlio naturale. *ibid.* Vedi *Indagini su la paternità*.

La donazione tra vivi non è rievocata dalla nascita posteriore di un figlio naturale. *ibid.* 364.

Non così per la legittimazione di un figlio naturale col susseguente matrimonio, perchè la nascita di questo figlio sia posteriore alla donazione. *ibid.* 367.

Il figlio naturale, legittimato con susseguente matrimonio, ha sopra i beni donati dopo la legittimazione, lo stesso diritto di riserva degli altri figli. *ibid.*

Dei diritti de' figli naturali, allorchè vi è disposizione dei loro genitori. *Vol. III.* 453 e seg.

Difficoltà su quest'oggetto. Il figlio naturale ha un diritto di riserva non solo sulle disposizioni testamentarie, ma benanche sulle donazioni tra vivi, nè vi è distinzione da fare a questo proposito. Quota di questa riserva. *ibid.* 454.

Non vi è diritto di riserva sopra di una donazione, fatta prima di esser riconosciuto. *ibid.* 462.

In qual modo dee regolarsi il diritto del figlio naturale. Esempi. *ibid.*

Del caso in cui con uno o più figli naturali concorrono solo coi collaterali. *ibid.* 464.

Del caso in cui in cambio di fratelli e sorelle del defunto vi sieno i loro figli. Del caso in cui vi sieno fratelli o sorelle con figli di altri fratelli e sorelle premorti. *ibid.* 465.

Del caso in cui il defunto abbia lasciato ascendenti. *ibid.* 468.

Del concorso del figlio naturale con figli legittimi. Esempi. *ibid.* 470.

Del caso in cui il defunto abbia lasciato un figlio naturale ed un figlio legittimo. *ibid.* 472.

Per fissare la quota disponibile il figlio naturale dee o no far numero? *ibid.*

A chi dee ricadere l'eccedente della riserva che sarebbe spettata al figlio naturale se egli fosse stato legittimo, su la riserva proporzionale, alla quale dee egli essere ridotto come figlio naturale? *ibid.*

Del caso in cui vi sieno due figli legittimi, un figlio naturale, ed un legatario universale. *ibid.* 476.

Del caso in cui in vece di un legatario universale, vi sia un donatario tra vivi. *ibid.* 481.

In qual modo può aver luogo la riduzione alla metà dei diritti che la legge attribuisce al figlio naturale. *ibid.* 482.

Per la fissazione di questi diritti, il figlio naturale

può domandare le stesse collazioni de' figli legittimi. *ibid.* 483.

Il padre e la madre del figlio naturale hanno diritto di riserva sopra i suoi beni? *ibid.* 484.

In caso di premorienza del padre e della madre del figlio naturale, i beni che egli aveane ricevuti passano ai fratelli ed alle sorelle legittime. Essi non passano ai figli di detti fratelli o sorelle premorti. *ibid.*

FONDAZIONI. Vedi *Dono manuale*, e *Stabilimenti pubblici*.

FORMALITÀ' della donazione tra vivi per diritto romano. *Vol. I*, p. I. 28.

Per l'antica legislazione francese. *ibid.* 30.

Nell'attuale legislazione. *ibid.* e p. II. 266. e seg.

Due specie di formalità *intrinseche* ed *estrinseche*. L'accettazione non è nel numero di queste formalità. *ibid.*

Delle formalità *intrinseche*. La donazione tra vivi debb'esser fatta innanzi notajo, e se ne debbe conservare minuta. *ibid.* 272.

Le disposizioni generali della legge del 23 ventoso anno 4 sul notariato, debbono esser osservate nelle donazioni egualmente che negli altri atti. *ibid.*, e *Vol. II*. p. I. 73.

Delle formalità *estrinseche*. Distinzione delle donazioni per la differenza dei beni che comprendono. *Vol. I* p. II 274.

Formalità della donazione di beni suscettibili d'ipoteca. *ibid.* 275. Vedi *Trascrizione*.

Formalità della donazione di effetti mobili. *ibid.* 321. Vedi *Donazione di effetti mobili*.

FORMALITÀ' delle diverse specie di testamento nel diritto romano. *ibid.* 67.

Nell'antica legislazione francese. *ibid.* 97.

Nei paesi consuetudinarij. *ibid.*

Nella legislazione attuale. *Vol. II*. p. I. 6. — Vedi *Testamento*.

FRODE. I creditori chirografarj possono attaccare di nullità la donazione tra vivi, come fatta in frode dei loro diritti. *ibid.* 116.

Quid, dei creditori ipotecarj. *ibid.* 117.

La frode, relativamente alle incapacità, può commettersi colla simulazione delle disposizioni, o con in-

terposizione di persone. *ibid.* 194. e 195. Vedi *Simulazione*, ed *Interposizione*.

Del fedecommesso fraudolento. *ibid.* 286.

Della frode praticata nelle disposizioni in favore di un successibile, per eludere la collazione dell'oggetto donato nella successione del disponente. *Vol.* III. 104.

Caratteri della frode. Caso in cui più si presume. *ibid.* 106. e *seg.* Vedi *Collazione*.

G

GARENZIA. Il donante non è tenuto alla garanzia delle cose donate. Eccezioni e limitazioni di questa regola. *Vol.* I. p. II. 127.

Il legatario evittò dell'oggetto legato non ha azione in garanzia contro la successione del testatore *Vol.* II. p. I. 285. e *seg.*

Vi è luogo a garanzia contro ai notari, a causa delle nullità che essi commettono negli atti? Specie diverse relative ai testamenti. *ibid.* 22.

Della garanzia che risulta dalla divisione fatta tra il donatario e l'erede che domanda la sua riserva, nel caso di riduzione di una porzione indivisa degli oggetti donati. *Vol.* III. 418.

I

INCAPACITA' (secondo l'antica legislazione) *Vol.* I. p. I 31.

Il figlio di famiglia non poteva donare senza il consenso del padre. *ibid.*

Le persone morte civilmente non potevano ricevere nè con testamento, nè con donazione a causa di morte. *ibid.* 32.

Potevano donare o ricevere a titolo di donazione tra vivi? *ibid.* 34 e *seg.*

Le donazioni tra padre e figlio, e tra coniugi furono proibite in origine. *ibid.* 37.

In seguito furono permesse, e sotto quali condizioni. *ibid.*

Di queste due donazioni secondo la legislazione francese. *ibid.* 41.

Delle disposizioni tra persone che vivono in concubinato. *ibid.* 43.

Delle disposizioni verso i figli naturali. *ibid.* 49 e *seg.* Riguardo ai tutori, precettori, e chirurghi. *ibid.* 55.

Rapporto agli esteri. *ibid.* 91.

INCAPACITA' (secondo il Codice civile) Distinzione delle incapacità *assolute* e delle incapacità *relative*. Quali sono? *Vol.* I p. II 129.

Della incapacità di ricevere sotto al rapporto della esistenza o inesistenza di colui al quale si dona. *ibid.* 130.

Il donatario debb' essere concepito al tempo della donazione. *ibid.*

Non può donarsi ai figli da nascere, nè dagli stessi coniugi, nè da altra persona, anche nel contratto di matrimonio dal quale debbano nascere detti figli, se non nei casi di disposizioni col peso di restituire. *ibid.* 371 e *seg.* *Vol.* II p. II 103, *Vol.* III. 142.

Basta che l'erede istituito o il legatario sia concepito al tempo della morte del testatore. *Vol.* I p. II 130.

Il figlio concepito nell'atto della donazione o della morte del testatore, non può profittare della disposizione se non sia nato vitale. *ibid.* 132.

Della incapacità assoluta. *ibid.* 136.

Colui che non è sano di mente, è incapace di fare una donazione tra vivi od un testamento. *ibid.*

Tale incapacità esiste quantunque prima della disposizione non siasi contro al disponente pronunziata nè promossa la interdizione. L'articolo 504 (427) del Codice relativo agli atti impugnati per causa di demenza, non è applicabile alla donazione tra vivi, nè al testamento. *ibid.* 137.

La prova che il disponente non aveva la mente sana è a carico degli eredi che impugnano la disposizione. Della natura dei fatti da provare. *ibid.* 141 e *seg.*

Questa prova sarebbe ammissibile, quantunque nell'atto siasi detto che il disponente è stato ritrovato sano di mente. *ibid.*

Ma la menzione espressa di un fatto materiale, per esempio, di essersi il disponente recato a piedi nello studio del notaio; o di avere il disponente dettata la sua disposizione, non potrebbe essere distrutto se non per mezzo della iscrizione in falso. *ibid.*

L'interdetto non può donare tra vivi, nè testare. *ibid.* 147.

Ma la donazione ed il testamento, fatti da colui che era allora sano di mente e che fosse stato interdetto posteriormente, debbono sussistere. *ibid.*

Di colui al quale è stato dato un consulente: non può egli solo fare una donazione. *ibid.* 49.

Può mai fare un testamento? *ibid.*

Il sordo-muto nato, il quale sappia scrivere, può egli fare una donazione tra vivi? *Vol.* II p. I 187.

Della incapacità che risulta dallo stato di minorità. Il minore non può donare tra vivi; ma può all'età di sedici anni disporre per testamento di una parte dei suoi beni. Regola particolare pei contratti di matrimonio. *Vol.* I p. II 155.

Della incapacità relativa allo stato della donna costituita sotto la potestà del marito. *ibid.* 156.

Sotto la regola dotale la donna non può donare tra vivi, se non in qualche determinato caso. *ibid.*

Fuori della regola dotale essa non può donare se non coll'assistenza e consenso del marito, o coll'autorizzazione del giudice. *ibid.*

Del caso in cui il marito non può dare il suo consentimento. *ibid.* 157.

Queste regole hanno luogo quando la donna sia separata, o di corpo, o di beni, ed anche sotto al regime dotale, pei di lei beni parafernali. *ibid.* 158.

Quid, rispetto alla donna maritata sotto all'antica legislazione, e la quale si avesse riservati dei beni come parafernali, che secondo le leggi allora in vigore poteva donare o vendere da se sola. *ibid.*

La donna maritata può disporre de' suoi beni con testamento. *ibid.* 164.

Il condannato ad una pena che produce la morte civile non può donare tra vivi, nè testare. *ibid.* 165.

Della incapacità che risulta dalla qualità di estero. *ibid.* 166. Vedi *Estero*.

Delle incapacità relative. *ibid.* 173.

Di quella concernente il tutore del disponente. *ibid.*

Il tutore nulla può ricevere da colui che è stato suo pupillo, anche divenuto maggiore, se non dopo renduto e discusso il conto della tutela. *ibid.*

È necessario che il residuo del conto sia pagato? *ibid.* 174.

Il divieto esiste anche, quando il pupillo non convive col tutore. *ibid.* 177.

Essa non si estende ai figli, o ad altri eredi del tutore, allorchè la disposizione è fatta dopo la sua morte, quantunque non siasi renduto il conto. *ibid.*

Essa non si applica ai tutori e curatori surrogati. *ibid.* 178.

Eccezione in favore dei tutori che sono ascendenti di colui che è, o che è stato in tutela, sia rimaritato o no. *ibid.* 179.

Del caso in cui il tutore, senza essere ascendente fosse uno degli eredi del disponente. *ibid.* 179.

Degli amministratori, soprintendenti, ed istitutori. De' maestri operai rispetto ai loro allievi. Dei padroni riguardo ai domestici. Degli avvocati e procuratori riguardo ai loro clienti. *ibid.* 178.

Dei medici, chirurghi, farmacisti ed altre persone che senza carattere prendono ingereenza nelle medesime funzioni. Sono incapaci di ricevere una disposizione loro fatta nel corso della malattia che produca la morte del disponente, e durante la quale essi lo abbiano curato. *ibid.* 180.

Eccezione per la disposizione a titolo particolare, salva la riduzione in caso di eccesso, e nel caso di parentela o di unione in matrimonio, tra il disponente ed il medico o chirurgo. *ibid.* 180.

Degli infermieri. *ibid.* 182.

Dei ministri del culto. Cosa debba intendersi per ministro del culto relativamente a tale incapacità. *ibid.* 183.

Della incapacità relativa allo stato di figlio naturale. *ibid.* 182.

Quelli nati da persone libere nulla possono ricevere al di là di ciò che il Codice civile accorda loro sotto al titolo delle successioni. *ibid.* 184.

Quanto agli adulterini o incestuosi, essi non altro possono ricevere se non gli alimenti, ed in quali casi. *ibid.* e seg.

È nulla qualunque disposizione in beneficio di un incapace, simulata sotto la forma di un contratto oneroso, o fatta sotto al nome di persone interposte. *ibid.* 194. Vedi *Simulazione. Interposizione di persone*.

Del tempo che dee riguardarsi onde regolare le incapacità. Distinzione tra la donazione ed il testamento. *ibid.* 309.

Il donante ed il donatario debbono esser capaci nel momento della donazione, ed anche dell'accettazione, se questa si faccia posteriormente. *ibid.*

Il testatore dee godere dei diritti civili nel tempo del testamento, ed in quello della sua morte. *ibid.* 210.

Basta che l'erede istituito o il legatario sia capace nel tempo dalla morte del testatore. *ibid.* 214.

Qual epoca dee considerarsi nel caso d'incapacità per causa della impossibilità legale di esprimere una volontà? *ibid.* 215.

Del testamento fatto da colui che non aveva allora l'età richiesta dalla legge per testare, e che sia morto lungo tempo dopo esser diventato maggiore senza di aver revocato il suo testamento. *ibid.* 217 e seg.

Del testamento fatto da un interdetto, la di cui interdizione sia stata in seguito tolta. *ibid.*

Delle disposizioni fatte in beneficio di un tutore che non lo era più nel tempo della morte del testatore *ibid.*

Delle disposizioni in beneficio dei medici e ministri del culto, fatte anteriormente all'ultima malattia del disponente. *ibid.*

Qual epoca dee considerarsi per regolare la incapacità, allorchè le disposizioni sono condizionali, lo che riguarda solo le disposizioni testamentarie. *ibid.* 219.

Di taluni mezzi onde impugnare una disposizione, che si può assimilare per analogia alla incapacità relativa. *ibid.* 222. Vedi *Ab irato. Captazione e Suggerione. Concubinato. Violenza.*

Delle incapacità fisiche che impediscono di testare; ovvero permettono di farlo sotto certe formalità determinate. *Vol.* II p. I 179. Vedi *Testamento.*

INDAGINI SU LA PATERNITÀ. E vietata in modo assoluto, e sotto tutti i rapporti. *Vol.* I. p. II. 185, e seg.

Eccezione unica in caso diretto. *ibid.*

La indagine della paternità è interdetta tanto per via di azione quanto rapporto ai terzi che avessero interesse a far dimostrare la paternità, ed agli eredi che attaccassero una disposizione fatta ad un figlio naturale non riconosciuto, del pari che rapporto ai figli naturali stessi. *ibid.*

INGRATITUDINE. Essa poteva nell'antica legislazione far rinvocare la donazione. Caratteri della ingratitudine. *Vol.* I p. I. 59.

Sotto al Codice civile la donazione è similmente rinvocabile per causa d'ingratitudine. Casi in cui la revocazione può aver luogo. Eccezioni. *Vol.* I p. II 395 e seg. Vedi *Rivoca delle donazioni.*

INSINUAZIONE. In che consisteva. *Vol.* I p. I 28.

Sua origine ed oggetto. *Vol.* I p. II 280.

Per quali donazioni era necessaria. *Vol.* I p. I 28 e 29. *Vol.* I p. II 279.

Termine fra il quale doveva farsi nota. *Vol.* I p. II 379 292 e la nota.

Quali persone potevano opporre la mancanza della insinuazione. *ibid.* 281.

Della insinuazione, del registro, e della pubblicazione delle disposizioni contenenti sostituzione. Quali persone potevano opporre la mancanza. *Vol.* II p. II 30.

La istituzione contrattuale doveva essere necessariamente insinuata. *ibid.* 170.

Quid della donazione tra coniugi, durante il matrimonio? *ibid.* 257.

La insinuazione è supplita dalla trascrizione *Vol.* I p. I 30 p. II 275. *Trascrizione.*

Essa non è stata necessaria dopo la promulgazione del Codice civile *Vol.* I p. II 275.

IPOTECHE. Vedi *Beni. Creditori. Disposizioni col peso di restituire. Donne maritate.*

ISCRIZIONE IN FALSO. Vedi *Prova.*

ISTITUZIONE CONTRATTUALE. Circostanze che fecero introdurre questo modo di disporre *Vol.* I p. I 6.

Suo carattere. *ibid.* 131 e seg. 140.

Della origine delle istituzioni contrattuali. Le province di *Alvergnia*, del *Borbonese*, e della *Marca* furono le prime ad ammetterla. *ibid.* 133 *Vol.* II p. II 115 143.

Principj che le regolavano nell'antica legislazione. *Vol.* I. p. I. 83.

Non potevano farsi se non per contratto di matrimonio, e non investivano se non i contraenti o i loro discendenti. *ibid.* 140 e seg.

Diventavano caduche per la premorienza dell'istituito senza figli. *ibid.*

I figli dell'istituito premorto erano chiamati perso-

nalmente a raccogliere il beneficio delle istituzione. Conseguenze di ciò. *ibid.*

Non avevano bisogno di essere accettate o insinuate. *ibid.* 16, 140 e seg.

Erano rivocabili per la sopravvenienza di figli. *ibid.* 140 e seg.

La donazione in favore del matrimonio, di tutti o di parte dei beni che il disponente lascerà in morte, autorizzata dal Codice civile, è propriamente quel che chiamavasi, e si chiamerà sotto al Codice *Istituzione Contrattuale*. Vol. II p. II 110.

Principj su questa donazione. Sua natura. *ibid.* III.

Essa è irrevocabile. Spiegazione su quest' oggetto. *ibid.* 112.

Il donante può vendere, alienare e sottoporre ad ipoteche, ma di buona fede e senza frode. *ibid.* 113.

Quali disposizioni a titolo gratuito possono farsi. Antica e nuova legislazione. *ibid.* 115.

Del caso in cui il donante siesi riservato il diritto di disporre di un oggetto particolare, di una somma, o di una quota di eredità. *ibid.* 117.

In qual modo i figli del donatario sono chiamati a raccogliere l'effetto della donazione. *ibid.* 119.

L'istituto, anche col voto dello istituyente, non può fare che la istituzione non vada egualmente in profitto di tutti i figli. *ibid.* 120.

L'istituyente può stipulare la facoltà di distribuire i suoi beni inegualmente tra i figli dell'istituito, nel caso in cui questi premuoja all'istituyente? *ibid.* 122.

I figli dell'istituito premorto possono raccogliere la successione dell'istituyente, quantunque rinunziino alla eredità dell'istituito. *ibid.* 126.

I nipoti dello istituito raccolgono la istituzione per diritto di rappresentazione del loro padre premorto. *ibid.* 127.

La istituzione giova ai soli figli nati dal matrimonio in favore del quale è stata fatta. *ibid.* 128.

Del caso in cui, essendo l'istituyente un ascendente, il figlio premorto lasciasse figli dal matrimonio in favore del quale la disposizione è fatta, e figli da un altro matrimonio. Questi potrebbero reclamare la loro porzione nella riserva spettata al loro padre su i beni dello istituyente. *ibid.* 129.

La esistenza di figli da altro matrimonio, non essendovene da quello che ha dato luogo alla istituzione, impedisce forse la caducità riguardo allo istituito? *ibid.* 134.

Vi è luogo al diritto di accrescere, come se fosse un legato, tra le persone alle quali la donazione contrattuale siesi fatta congiuntamente. *ibid.* 141.

La istituzione contrattuale non può esser fatta se non in favore di coloro che contraggono matrimonio, e dei figli da nascere. *ibid.* 170.

Della clausola di associare alla istituzione una persona che non si mariti.

Qual cosa avevala fatta immaginare. Qual'era il suo carattere. *ibid.* 142.

Essa rimane inefficace sotto al Codice civile, in qualunque maniera si consideri. *ibid.*

La sola condizione di associare sarebbe nulla e questa, nullità gioverebbe agli eredi del sangue. *ibid.* 142 e 153.

Le antiche clausole di associazione qualora l'istituyente muoja sotto l'impero del Codice, debbono ottenere il loro effetto. *ibid.* 155.

Quando vi è luogo alla caducità della istituzione, per la premorienza dell'istituito e della sua discendenza, i beni della istituzione non possono essere venduti nè gravati d'ipoteca dal donatario. *ibid.* 156.

Essi rimangono anche sgravati dell'ipoteca della dote della moglie dello istituito. Precauzione che la donna può prendere. *ibid.*

La istituzione contrattuale è revocata per la sopravvenienza dei figli. *ibid.*

Regolarmente dee farsi col contratto di matrimonio dell'istituito. Essa può farsi ancora con un atto autentico dopo il contratto di matrimonio, e prima dalla ciimonia degli sponsali. *ibid.* 164.

Può esser fatta molto tempo prima del matrimonio, non mai dopo. *ibid.* 168.

La morte dell'istituyente, prima del matrimonio, non impedisce l'effetto della disposizione, ma il matrimonio dee aver luogo perchè la disposizione sia valida. *ibid.*

L'accettazione della istituzione, per parte dell'istituito, non è necessaria. *ibid.* 168.

La formalità della trascrizione neppure è necessaria. Grenier V. IV.

per la istituzione contrattuale. Quella della insinuazione lo era forse anticamente? *ibid.* 170.

Quali sono le persone che possono fare una istituzione contrattuale. Del minore. Della donna maritata. *ibid.* 172.

Differenze, e punti di affinità tra la istituzione contrattuale, e la donazione dei beni presenti e futuri *ibid.* 177.

L'erede contrattuale può rinunciare alla istituzione per non soddisfarne i pesi. *Vol.* III 378.

ISTITUZIONE DI EREDE. La istituzione di erede è stata sempre necessaria nel diritto romano per la validità del testamento. Principj che ne risultavano. *Vol.* I. p. I. 67. *Vol.* III. 317.

Dessa era egualmente il fondamento del testamento ne' paesi di diritto scritto. *Vol.* I. p. I. 197. *Vol.* II. p. I. 6.

Dessa non poteva aver luogo ne' paesi di costumanza, ed era considerata come un legato. *Vol.* I. p. I. 91.

L'attuale legislazione non riconosce istituzione di erede secondo le antiche idee. Senso nel quale debbono intendersi le parole istituzione di erede. *Vol.* I. p. I. 67. *Vol.* II. p. I. 6.

INTERDETTO. L'interdetto non può donare tra vivi, nè testare. *Vol.* I. p. II 104. *Vedi Incapacità.*

Non si può essere interdetto per causa di prodigalità *ibid.* 149. *Vedi Prodigalità.*

Dell'accettazione, e della trascrizione della donazione in favore di un interdetto. *ibid.* 64*** e 280. *Vedi Accettazione e Trascrizione.*

L'interdetto non può esser testimone nel testamento per atto pubblico. *Vol.* II p. I. 113.

INTERPOSIZIONE DI PERSONE. È nulla la disposizione in beneficio di un incapace, fatta sotto il nome di persone interposte. *ibid.* *Vol.* I. p. II. 194 e seg.

A quali persone si applica la disposizione della legge su di ciò. *ibid.* 195. e seg.

Dessa non riguarda i morti civilmente e gli esteri. *ibid.* 199. e seg.

Persone che la legge reputa interposte. *ibid.*

Della disposizione fatta in favore di colui che sposa l'incapace. *ibid.*

La persona non reputata interposta dalla legge, può, secondo le circostanze, esser dichiarata tale. *ibid.*

Del caso in cui, quantunque la disposizione non sia

fatta ad una delle persone riputate interposte, vi possa essere un fedecommesso tacito in favore dell'incapace. *Vol.* I. p. II. 203. *Vedi Fedecommessi.*

La donazione simulata con interposizione di persone è mai nulla, quando la totalità dei beni donati era disponibile in favore del donatario vero? *Quid*, allorchè una porzione dei beni donati non era disponibile? *ibid.* 339 e seg.

Della interposizione di persone, in una disposizione in favore di un successore del disponente. *Vol.* III. 104. *Vedi Collazione.*

Della interposizione delle disposizioni fatte da un conjuge che abbia figli di altro letto, in favore del nuovo conjuge. *ibid.* 423. *Vedi Porzione di figlio che prende meno.*

IRATO. *Vedi Ab irato.*

L

LEGATO. Definizione del legato in generale. *Vol.* II. p. II. 199.

Tre specie di legati: il legato universale, il legato a titolo universale, il legato a titolo particolare. *ibid.* Caratteri ed esempj di queste differenti specie di legati. *ibid.*

Soluzione di difficoltà riguardanti la classificazione del legato universale. 1. su la qualità di legatario universale che è data al legatario a cui si devolve la totalità dei beni, ed al legatario che ha solo diritto ai beni disponibili. *ibid.* 202.

2. Sul concorso di un legatario universale con dei legatari a titolo universale. *ibid.* 202. 221.

In qual modo il legatario dee farsi riconoscere. Della presentazione, e dell'apertura dei testamenti olografo, e mistico. *ibid.* 209.

Le formalità prescritte per questa presentazione ed apertura, son desse di rigore? *ibid.*

Del caso in cui il testamento non sia stato depositato presso di una terza persona. Del caso in cui si è trovato aperto. *ibid.* 212.

Il testamento olografo è sottoposto alla verificaione. Caso di eccezione. *ibid.* 214. *Vedi Testamento.*

Il legatario dee domandare il rilascio del legato con-

tro coloro che si sono impossessati della successione. Quali sono quelli che hanno tal possesso. *Vol. II. p. II. 218. Vedi Erede.*

Motivi della domanda di rilascio. Sua necessità. *ibid. 218. 221.*

Del modo di rilascio e dell'immissione in possesso, quanto al legato universale. *ibid. 221.*

— Quanto al legato a titolo universale. *ibid. 223.*

— Quanto al legato particolare. *ibid. 224.*

— Quantunque il legatario universale, non essendovi eredi ai quali la legge accordi una riserva, sia rivestito di pieno diritto della successione, pure gli eredi legittimi possono, secondo le circostanze, domandare l'apposizione dei sigilli, e la formazione di un inventario. Diverse specie. *ibid. 225.*

Del caso in cui vi sieno più legatarij a titolo universale. *ibid. 389.*

Di quello in cui vi sia un legatario di tutti gl'immobili, e di tutto il mobile, ed un legatario universale. *ibid.*

Casi in cui il legatario è dispensato dal domandare il rilascio. *ibid. 224.*

Il testatore può ordinare, che il legatario possa di sua propria autorità, e specialmente senza domanda di rilascio, mettersi in possesso dell'oggetto legato? Distinzione tra le tre specie di legatarij. *ibid. 225.*

In qual modo debb'essere espressa la volontà del testatore di far correre gl'interessi o i frutti della cosa legata, senza domanda di rilascio. *ibid. 232.*

Del caso in cui il legatario, all'epoca della morte del testatore, trovasi in possesso dell'immobile legato. *ibid. 233.*

Del legato del frutto di un immobile, o di un usufrutto. *ibid. 235.*

Del legato di remissione di un debito. *ibid. 236.*

È necessaria la dimanda di rilascio per parte di quello tra gli eredi al quale siesi fatto un legato in ante-
parte? *ibid. 236.*

La pena della mancanza di domanda di rilascio è limitata alla perdita dei frutti o interessi. Il legatario, è rivestito della proprietà del legato dal giorno della morte del testatore. *ibid. 238.*

Chi dee soffrire le spese della domanda di rilascio, e dei diritti di registro? *Vol. II. p. II. 241.*

Ciascun legato può essere registrato separatamente. *ibid.*

In qual modo debbono soddisfarsi i legati, e cosa importa peso e debito di una successione. *ibid. 242 e seg.*

Differenza tra la soddisfazione dei debiti, e quella dei legati. *ibid.*

I legati di oggetti particolari non sono soggetti né al pagamento dei debiti, né all'adempimento degli altri legati. *ibid. 242 e seg. 266. 279. Vol. III. 385.*

Del caso in cui i legati particolari assorbiscano l'asse del disponente. *Vol. III. 388.*

Chi dee soddisfare i debiti ed i legati. Del concorso di un legatario universale con eredi aventi diritto di riserva. *ibid. 384, Vol. II. p. I. 250 e seg.*

Rapporto all'adempimento dei legati particolari. Differenti casi. *Vol. III. 585.*

Del caso in cui non vi sia erede che abbia diritto di riserva, nella circostanza di un solo legatario universale con de' legatarij particolari. *ibid. 386.*

Dello stesso caso, nella circostanza in cui vi sieno simultaneamente un legatario universale e de' legatarij a titolo universale, in concorso con de' legatarij particolari. *ibid. 389.*

Del caso in cui vi sia il concorso di eredi aventi diritto di riserva, sia con un legatario universale, sia con dei legatarij a titolo universale. *ibid. 397.*

Osservazione sulla redazione degli atti di ultima volontà, quanto all'adempimento dei legati. *ibid. 401.*

Dell'azione che hanno i creditori ed i legatarij, contro agli eredi ed altri successori a titolo universale. *Vol. II. p. I. 252.*

Spiegazione intorno alla ipoteca dei legati sopra i beni del testatore. Del diritto di separazione di patrimonio. *ibid. 254. Vedi Separazione di patrimonio.*

I legatarij universali o a titolo universale, sono tenuti *ultra vires* ai pesi e legati a carico loro, in mancanza di inventario. *ibid. 262.*

Del modo in cui debbono contribuire ai debiti i legatarij universali o a titolo universale, per lo solo usufrutto. *ibid. 263.*

Il legato di una rendita vitalizia, o di una pensione alimentare, dee essere soddisfatto dai detti legatarij. *ibid. 264.*

Dell'obbligo imposto al donatario tra vivi, di soddisfare i legati e le altre disposizioni gratuite che il donante possa fare in seguito. *Vol. I. p. II. 50. Vedi Condizioni.*

Difficoltà sulla determinazione e la esecuzione de' legati. *ibid. 267 e seg.*

La cosa legata debb'essere consegnata cogli accessorij necessarj, e nello stato in cui trovansi al tempo della morte del testatore. *ibid.*

Determinazione del legato di oggetti mobili in massa. *ibid.*

Dell'aumento fatto dall'alluvione all'oggetto legato. *ibid.*

Del caso in cui la cosa legata abbia sofferto cangiamenti, conservando la sua forma ed il suo nome. Di quello in cui la cosa abbia cangiato forma e nome. *ibid.*

Degli acquisti aggiunti all'immobile legato. *ibid. 270. e seg.*

Degli abbellimenti, nuove costruzioni, ed ampliamento dei recinti. La disposizione della legge relativamente a questi oggetti, è mai applicabile al caso della donazione con riserva di usufrutto? *ibid.*

Se prima del testamento, o dopo, la cosa legata sia stata ipotecata per un debito della successione, o di un terzo, o se essa sia gravata di un usufrutto, colui il quale dee soddisfare il legato non è tenuto a purgarla. *ibid. 272 e seg.*

Questa disposizione della legge è mai contraddittoria all'altra, secondo la quale il legatario particolare che soddisfa un debito ha il regresso? Spiegazione su di ciò. *ibid.*

Il legato della cosa altrui è nullo in tutti i casi. *ibid. 281.*

Del legato di una cosa indeterminata *ibid. 282.*

Il legato fatto al creditore non si reputa fatto in compenso del credito, nè quello fatto al domestico, in compenso del suo salario. *ibid. 283.*

Del caso in cui la cosa legata sia perita durante la vita del testatore, o dopo la morte del medesimo, senza l'opera e la colpa dell'erede. *ibid.*

Di quello in cui il testatore abbia venduto o alienato in tutto o in parte la cosa legata, ovvero ne sia stato spogliato per espropriazione o per evizione. *ibid. 285.*

Quid, se la evizione abbia luogo contro al legatario, Quale azione può egli esercitare. *ibid. 285.*

Della ricezione fatta dal testatore di un credito legato. *ibid.*

Dell'errore sia nella dimostrazione, o designazione della cosa legata, o della persona del legatario; sia nella enunciazione della causa del legato. *ibid. 288.*

Dal pagamento o dalla ricezione di un legato, per parte di colui che, come erede *ab intestato*, abbia avuto diritto alla eredità, risulta forse un'approvazione del testamento, di tal che gli impedisca di attaccarlo in seguito? Distinzione di tre differenti casi. *ibid. 290 e seg.*

Del caso in cui si pretenda d'invoicare l'approvazione del testamento contro la persona che abbia un diritto superiore al legato ricevuto, come sarebbe un diritto di riserva. *ibid.*

Del caso in cui siasi scoperta una falsità nel testamento, od un testamento posteriore che deroghi il primo. *ibid.*

Del caso in cui, posteriormente al pagamento o alla riscossione del legato, si oppongano de' mezzi di nullità contro al testamento. Distinzione fra le nullità apparenti, e le nullità occulte. *ibid. Vol. III. 447 e seg.*

Della caducità dei legati. Chi dee profittarne? *ibid. 349. Vedi Caducità.*

Perchè il legato si adempia rispetto agli eredi aventi diritto di riserva, dee mai considerarsi la natura degli oggetti legati comparativamente a ciò che rimane nella successione? *ibid. 383.*

Spiegazioni sulla riduzione che possono soffrire i legati per soddisfare le riserve. Ipotesi su questo oggetto per facilitare l'applicazione dei principj. *ibid. 382. Vedi Riserva.*

LEGITTIMA. Cosa era la legittima ne' principj del diritto romano. Sua origine. *Vol. I. p. I. 153. Vol. III. 320.*

Quali persone vi avevano diritto. *Vol. I. p. I. 153.*

Casi in cui esse potevano esserne private. *ibid. 155.*

Quota della legittima in origine, e dopo la novella 18 dell'imperatore Giustiniano. *ibid. 158. Vol. II. p. II. 200. Vol. III. 254.*

A qual titolo doveva lasciarsi. *Vol. I. p. I. 163.*

La istituzione di erede, quanto alla legittima, non era necessaria se non per le disposizioni testamentarie. *Vol. I. p. I. 158.*

In qual modo il diritto di legittima poteva essere esercitato contro la donazione tra vivi, la donazione e causa di morte, ed il codicillo. *ibid.*

Della legittima secondo l'antica legislazione francese. *ibid.* 162.

Nei paesi di diritto scritto si seguiva la legislazione romana. *ibid.*

Quid, ne' paesi di costumanza. *ibid.*

Vi erano due specie di legittime, la legittima di consuetudine, e quella di diritto. Quando esse avevano luogo. *Vol.* III. 208

Di quali disposizioni i figli potevano reclamare la riduzione sino alla concorrenza della loro legittima. *Vol.* I. p. 162.

Qual era la quota di detta legittima. *ibid.* e *Vol.* III. 230.

I figli di un figlio unico premorto avevano ciascuno una legittima, ne' paesi di diritto scritto. *Vol.* III. 219.

Le persone che avevano fatto professione religiosa non facevan numero per la computazione della legittima. *ibid.* 227.

Le donne escluse o rinunzianti facevano numero; la loro porzione apparteneva ai maschi. *ibid.* 228.

A chi giova la rinunzia della porzione di figlio legittimario? *ibid.* 230.

Il diritto di legittima era annesso alla sola qualità di figlio, nei paesi di diritto scritto. Conseguenze. *ibid.* 315.

Ma nei paesi di costumanza non si poteva reclamare la legittima senza esser erede. Conseguenze di questo principio. *ibid.* 317.

Motivo delle differenze fra il diritto romano ed il diritto consuetudinario. *ibid.* 320.

Quali oggetti erano imputabili su la legittima. *ibid.* 340.

Della legittima *convenzionale*. Cosa era. Degli effetti della ricezione fattane. Escludeva essa l'azione di nullità del testamento? Del supplimento di legittima. *ibid.* 442.

Relativamente alla legittima attuale stabilita sotto al nome di *Riserva*, ed ai diritti di discendenti ed ascendenti, sopra beni compresi nell'antiche donazioni o istituzioni, Vedi *Riserva*.

LEGGE. La legge civile può modificare, per l'interesse generale, tutto ciò che dipende dal diritto naturale e dal diritto delle genti. *Vol.* I. p. I. 7 e 96.

Vantaggi di una legge uniforme. *ibid.* 167 e 168.

Le parole, *non potrà, non è permesso*, impiegate nelle leggi, sono proibitive, e producono nullità. *Vol.* I. p. II. 65.

Le condizioni contrarie alle leggi, opposte ad una disposizione tra vivi, o testamentaria, si reputano non scritte. Cosa dee intendersi sotto la parola *leggi*? *ibid.* 252. Vedi *Condizioni*.

La legge posteriore non può privare di un diritto assicurato con una convenzione, sotto l'impero della legge abrogata o modificata. Applicazione di questo principio ai diritti assicurati con le antiche donazioni tra vivi ed istituzioni contrattuali. *Vol.* II. p. II. 200, e seg.

Quando taluno trovasi in un caso straordinario, al quale non è applicabile la legge attuale, bisogna seguire la legge antica che era stata fatta per lo stesso caso straordinario. *ibid.* 206.

La legge dispone solo per l'avvenire. Possono nondimeno esservi delle leggi retroattive, e bisogna osservarle. *ibid.*

Quando vi è concorso di una legge antica con una nuova, quale di esse bisogna seguire? Distinzione su di ciò. *ibid.* 226.

La legge ha sempre in suo favore la presunzione della saviezza, e dee eseguirsi malgrado gli inconvenienti che può presentare. *ibid.* 275.

Se vi sia contraddizione tra la legge ed il suo preambolo, o se le discussioni preparatorie della legge presentino incertezze, bisogna attenersi ai termini della legge. *ibid.* 181. nella nota.

La legge esistente nel momento in cui si fa un contratto, dee regolarne tutti gli effetti. *ibid.* 364 e 365.

M

MAESTRI. Essi non potevano, nell'antica legislazione, ricevere veruna disposizione dai loro allievi. *Vol.* I. p. I. 55. *Vol.* I. p. II. 178.

Il Codice civile nol vieta. *Vol.* I. p. II. 178.

MAJORASCHI. (secondo l'abolito Codice civile) I majoraschi sono una istituzione politica regolata da un diritto pubblico particolare. *Vol.* I. p. I. 184. e seg.

Le sostituzioni vi sono ammesse. *Vol. I. p. I. 184.*

MAJORASCHI (secondo le Leggi civili del regno).

Loro introduzione. *Vol. I. p. I. 185, e Vol. IV. 9.*

Idea dei majoraschi secondo le Leggi civili. *ibid.*

Il Sovrano dee permetterne la istituzione. *ibid. 10.*

Capacità per ricevere un majorasco. *ibid.*

Ordine di chiamata al godimento del majorasco. *ibid.*

Quantità dei beni che possono sottoporsi al vincolo del majorasco. *ibid. 13.*

Qualità de' beni che si possono sottoporre a majorasco. *ibid. 14.*

Eccezione per le ipoteche antiche. *ibid. 13.*

Riduzione e collazione dei majoraschi. *ibid. 16.*

Debili e pesi cui rimangono soggetti i beni del majorasco. *ibid.*

Possono cumularsi in una medesima persona più majoraschi. *ibid. 19.*

I beni del majorasco sono inalienabili. *ibid.*

Formalità per la costituzione del majorasco. *ibid. 20.*

Formalità per le alienazioni dei beni del majorasco. *ibid. 22.*

Formalità per la surrogazione e l' aumento di altri beni. *ibid. 23.*

Riparazioni nei fondi del majorasco. *ibid.*

MEDICI. I medici, i chirurghi, i farmacisti ed altri, che senza carattere s' ingeriscono nelle funzioni stesse, erano nell' antica legislazione incapaci di profittare delle disposizioni fatte in loro favore nel corso della malattia di cui si moriva il disponente, e durante la quale esso lo avevano assistito. *Vol. I. p. I. 55.*

Lo stesso è secondo il Codice civile. *Vol. I. p. II. 180.*

Eccezioni per le disposizioni remuneratorie ed a titolo particolare, salva la riduzione in caso di eccesso, ed in caso di parentela e di unione in matrimonio tra il disponente, ed il medico o chirurgo. *ibid.*

MINISTRO DEL CULTO. Non può profittare della disposizione fatta in suo favore nel corso della malattia del disponente, al quale egli abbia somministrato i soccorsi spirituali. Eccezioni. *Vol. I. p. II. 183.*

Cosa debba intendersi per ministro del culto, relativamente a tale incapacità. *ibid.*

MINORE. Dell' accettazione della donazione tra vivi

fatta ad un minore. *Vol. I. p. II. 64** e seg. 72, 269, e seg. Vedi accettazione.*

Della trascrizione di questa donazione. *ibid. 280. Vedi Trascrizione.*

Il donatario minore è egli vincolato dalla donazione; di tal che non possa abdicarla per discaricarsi dai pesi? *ibid. 97.*

Della divisione dei beni indivisi tra maggiori e minori. *ibid. Vedi Divisione.*

Il minore non può donare tra vivi; ma può a sedici anni disporre con testamento di una parte dei suoi beni. *ibid. 155.*

Egli può, per contratto di matrimonio, al pari di un maggiore, fare una donazione o una istituzione in favore dell' altro conjugue, col consenso e coll' assistenza di coloro il cui consenso è richiesto per la validità del matrimonio, lo che ha luogo quando il conjugue minore sia di età minore di sedici anni. *Vol. II. p. II. 171. e 266.*

Quali disposizioni può fare un conjugue minore in favore dell' altro conjugue, durante il matrimonio; e queste disposizioni possono farsi sotto la forma di donazione tra vivi? *ibid. 267.*

Il minore non può esser esecutore testamentario. *Vol. II. p. I. 315.*

Della riserva de' figli e degli ascendenti in caso di disposizioni testamentarie fatte da un minore giunto all' età di sedici anni. *Vol. III. 285. Vedi Riserva.*

MODI DI DISPORRE. Quale è il più antico, quello della donazione o l' altro del testamento? *Vol. I. p. I. 2.*

Due soli modi di disporre esistono secondo il Codice civile. Spiegazione su questo punto. *ibid. 169 e seg.*

MISTICO. Etimologia di questa parola. *Vol. I. p. I. 71. Vedi Testamento.*

MORTE CIVILE. Nell' antica legislazione la morte civile rendeva incapace di donare e di ricevere per testamento o per donazione a causa di morte. *ibid. 32 e seg.*

Quid, relativamente alla donazione tra vivi? *ibid.*

Essa dà, come la morte naturale, adito al diritto di riversione. Spiegazione su di ciò. *Vol. I. p. II. 43, e seg.*

Essa scioglie il matrimonio quanto agli effetti civili. *ibid.*

Il condannato a pena portante la morte civile, non può sotto al Codice civile, nè donare tra vivi, nè testare. *ibid.* 165.

Il morto civilmente non può esser esecutore testamentario. *Vol.* II. p. I. 214.

Nel caso di donazione tra coniugi, durante il matrimonio fatta con atto tra vivi, se il conjugue donante incorra nella morte civile prima della revocazione della donazione, questa avrebbe il suo effetto. *Vol.* II. p. II. 255 e seg.

La morte civile, come la morte naturale del conjugue donatario, prima di quella del conjugue donante, rende caduca la donazione tra coniugi durante il matrimonio. *ibid.*

MUTI. Vedi *Sordi*, e *Sordi-muti*.

N

NOTAJ. Dee ammettersi l'azione in garanzia contra di essi, a causa delle nullità che commettono negli atti, e specialmente nei testamenti? Specie diverse. *Vol.* II. p. I. 22.

La menzione della loro firma nel testamento per atto pubblico non è di rigore. *ibid.* 80.

I giovani de' notaj non possono far da testimonj nei testamenti che essi rogano. *ibid.* 99, 112, 145.

Quid, delle altre persone che dimorano in casa loro o con essi? *ibid.* 112.

I notaj o i loro parenti o affini in linea retta in tutti i gradi, ed in linea collaterale sino al grado di zio e di nipote inclusivamente, non possono ricevere legati nei testamenti che rogano; e ciò sotto pena di nullità di tutto il testamento. *ibid.* 102 e seg.

Osservazione sul modo di determinare i gradi di parentela tra il notajo ed i legatarj, e tra i legatari ed i testimonj. *ibid.*

Della parentela de' notaj coi testimonj. *ibid.*

Della parentela de' notaj col testatore. *ibid.* 108.

Della parentela de' notaj che rogano lo stesso testamento. *ibid.* 110.

È nullo il testamento ricevuto da un notajo fuori della sua giurisdizione. *ibid.* 123.

Un sol notajo può redigere l'atto di soprascrizione di un testamento mistico. *ibid.* 142.

Egli dee scriverlo. *ibid.* 148.

Il notajo che abbia scritto il testamento mistico, ed in favore del quale il testamento contenga un legato, potrebbe egli redigere, come notajo l'atto di soprascrizione? *ibid.* 144.

Dell'atto di ricognizione di un testamento olografo fatto dal notajo, in beneficio del quale il testamento contenga un legato. *ibid.* 214.

I notaj possono restituire ai testatori i testamenti, sia per atto pubblico, sia mistico, che essi hanno rogati? *ibid.* 166.

NOTIFICAZIONE di donazione. Vedi *Donazione di effetti mobili*.

NULLITÀ. Essa risulta di pieno diritto dai termini, non potrà, non è permesso, adoperati nelle leggi. *Vol.* I. p. II. 65.

Distinzione fra le nullità apparenti e le nullità occulte del testamento. Possono queste opporsi dopo il pagamento o la ricezione del legato? *Vol.* II. p. I. 290.

O

OBBLIGAZIONI che nascono dalla donazione a carico del donatario. *Vol.* I. p. II. 87. Vedi *Debiti e Pesi*.

OLOGRAFO. Etimologia di questa parola. *Vol.* I. p. I. 78. Vedi *Testamento*.

OSPIZI. Vedi *Stabilimenti Pubblici*.

P

PADRE. Qual'era la patria potestà nel diritto romano, e nei paesi di diritto scritto. *Vol.* I. p. I. 38. 64. 151. Vedi *Ascendenti*.

PORZIONE DI FIGLIO che prende meno. Il conjugue che si rimarita avendo figli, non può donare al suo nuovo conjugue più di una porzione di figlio che prende meno. Principj del diritto romano su di ciò. Loro motivi. *ibid.* 164 e seg.

Dell'editto delle seconde nozze. *ibid.*

Gli stessi principj si sono adottati dal Codice civile, ma con marcabili modificazioni. *ibid.* e *Vol.* III. 485.

Delle persone comprese nel divieto pronunziato dall'art. 1098 (1052) del Codice. *Vol. III. 486.*

È compreso nel divieto il conjuge che abbia soli nipoti. *ibid.*

Del caso in cui i figli esistenti nel tempo del secondo matrimonio, fossero premorti al conjuge donante ed al conjuge donatario. *ibid. 487.*

Non essendovi figli nel tempo della morte del conjuge donante, il conjuge donatario dee egli conservare, o no, la totalità della disposizione? Tre casi. *ibid. 488 e seg.*

Dei casi in cui la disposizione è della totalità dei beni, e di un oggetto particolare determinato. *ibid. 489.*

Del caso in cui la disposizione è di una porzione di figlio. Due ipotesi su di ciò. *ibid.*

La incapacità del secondo conjuge di ricevere al di là della quota fissata dalla legge, non esiste che in occasione de' figli del precedente matrimonio, ed il conjuge donante non può domandare la riduzione. *ibid. 488.*

Per fissare la porzione di figlio bisogna riguardare il tempo della morte del conjuge donante. *ibid.*

Qual'è la natura di una donazione fatta semplicemente di una porzione di figlio. Essa è caduca per la premorienza del donatario senza figli. *ibid. 492.*

Le persone interposte pel nuovo conjuge sono comprese nel divieto. Quali persone sono riputate interposte. *ibid. 493.*

Osservazioni su di ciò. Il divieto colpisce i soli figli nati da precedenti matrimonj. *ibid. 494.*

Quid, riguardo agli avoli del conjuge donatario il quale abbia padre e madre nel tempo della donazione. *ibid. 495.*

Di tutte le altre persone diverse da quelle riputate interposte nei casi di frode. *ibid. 496.*

Il padre e la madre, o i figli del primo letto, non si possono riputare persone interposte, se non quando la donazione sia fatta vivente il nuovo conjuge. *ibid.*

Incontrerebbe il divieto la disposizione simulata sotto la forma di un contratto a titolo oneroso. Del mobilitamento fatto da una seconda moglie, espresso nel contratto di matrimonio. *ibid. 497.*

La donazione in favore di un nuovo conjuge, simu-

lata, o fatta a persone interposte è nulla, non già solamente riducibile. *Vol. III. 491.*

Quali sono i beni che cadono nel divieto. *ibid. 499.*

Il Codice, a differenza dello editto del 1560, non instabilisce in favore de' figli di un precedente matrimonio, alcuna riserva sui beni donati del loro padre o madre al conjuge che si rimarita. *ibid.*

La riduzione ad una porzione di figlio si fa su tutti i beni, quando anche la donazione sia reciproca. *ibid.*

Del caso in cui il conjuge che si rimarita in comunione mobilita una quantità di stabili maggiore di quella dell'altro conjuge, o consenta ad un apporto più considerevole. Ne risulta un vantaggio soggetto a riduzione? *ibid. 500.*

Delle liberalità risultanti dalla società di acquisti o dalla comunione. Può stipularsi che questi appartengano al nuovo conjuge in caso di sopravvivenza? *ibid. 502.*

Chi ha diritto alla riduzione? Con quale qualità può domandarsi, ed in qual modo si dee procedere. *ibid. 508.*

Per fissar la porzione di figlio, bisogna considerare il numero di tutti i figli lasciati dal conjuge che ha fatto la disposizione; tanto quelli del matrimonio in occasione del quale la disposizione ha avuto luogo, quanto gli altri nati da precedenti matrimonj. *ibid. 508.*

Gli uni e gli altri prendono egualmente parte alla riduzione prescritta dalla legge; ma i figli nati dall'ultimo matrimonio non hanno diritto a questa partecipazione se non in quanto essi concorrono coi figli nati dai precedenti matrimonj. *ibid. 509.*

Della fissazione della porzione di figlio. Tre casi. *ibid. 511.*

Del caso in cui vi sia una semplice donazione di porzione di figlio, senza veruna altra disposizione per parte del conjuge donante. *ibid. 512.*

Del caso in cui siavi stata la donazione di un oggetto determinato, anche senza verun'altra disposizione. *ibid.*

Del caso in cui si sieno fatte altre disposizioni, oltre della donazione di una porzione di figlio, o di un oggetto determinato. *ibid. 513.*

Di talune altre circostanze relative alla fissazione della porzione di figlio. *ibid. 514.*

In qual modo dee determinarsi la porzione di figlio, nel caso in cui il conjuge donante lascia figli nati da

più figli, ovvero figli di un figlio unico premorto. *Vol. III. 514.*

Della qualità con cui può domandarsi la riduzione. *ibid. 518.*

La riduzione non dee esser imputata sulla riserva dei figli. *ibid. 519.*

Il conjuge donatario non divide co' figli l' eccedenza della porzione di figlio. *ibid. 520.*

Altre osservazioni sul modo di prelevare la riduzione e sull' esercizio del diritto de' figli: 1. la riserva debbe esser presa sopra tutti i beni prima della riduzione. *ibid. 520.*

2. La porzione di figlio debb' esser determinata sulla massa tanto dei beni, quanto degli altri lasciati in morte. *ibid. 521.*

3. Il conjuge donatario può domandare le stesse collazioni al pari dei figli. *ibid. 522.*

4. Del caso in cui il padre o la madre avendo figli, contragga più matrimonj successivi. *ibid.*

5. La rinunzia al diritto di riduzione fatta dai figli, vivente il loro padre o madre, sarebbe nulla. *ibid. 523.*

6. Della natura dell' azione di riduzione. *ibid. 523.*

Esempio per fissare l' applicazione di tutte le regole stabilite. *ibid. 524.*

Del caso in cui vi sieno donazioni anteriori a quella fatta al nuovo conjuge. *ibid. 526.*

Le donazioni antiche fatte ad un nuovo conjuge, allorchè il conjuge che si è rimaritato avendo figli, muoja sotto l' impero del Codice civile, debbono esser regolate da questo Codice, o dalla legge in vigore nel tempo della disposizione? Differenti ipotesi su di ciò. *ibid. 166 e seg. 526 e 528.*

Quid, nel caso in cui una donna siasi rimaritata sotto l' impero di statuti che la privavano del diritto di succedere ai figli del primo matrimonio, e che si muoja sotto l' impero del Codice civile? *ibid. 530.*

PORZIONE DISPONIBILE. In che consisteva ne' paesi di diritto scritto. *Vol. I. p. I. 74 e 97.*

— Ne' paesi di consuetudinarij. *ibid. 97, e Vol. III. 20.*

— Sotto l' impero delle leggi del 17 nevoso anno 21 e 4 germinale anno 8. *Vol. III. 23 e 24.*

In che consiste sotto al Codice civile. *ibid.*

Quale è la porzione disponibile se il disponente lascia figli. *Vol. III. 218.*

Se in mancanza di figli lascia ascendenti. *ibid. 259.*

Della quota della porzione disponibile, relativamente alle antiche disposizioni, se il disponente muoja sotto l' impero del Codice civile. *Vol. II. p. II. 200. Vol. III. 50. alla nota.*

Di qual porzione di beni un conjuge può disporre in favore dell' altro. *Vol. II. p. II. 344. Vol. III. 290 e 309.*

La quota disponibile può esser data ai figli o ad altri successori del donante, senza essere soggetta a collazione, purchè la donazione siasi fatta espressamente per anteparte, e prelegato. Spiegazione relativamente alla disposizione universale fatta in favore di uno dei successori. *Vol. III. 45. e seg.*

L' erede che rinunzia alla successione può ritenere il dono sino alla concorrenza della porzione disponibile, anche quando il dono sia fatto in anticipazione della eredità. *Vol. III. 95. e seg.*

Osservazioni relative alle disposizioni che comprendono nominativamente la porzione disponibile. *ibid. 101.* Vedi pel dippiù. *Riserva.*

PRECARIO. Vedi *Costituto e Precario.*

PRECETTORI. Non potevano, secondo l' antica giurisprudenza, ricevere veruna disposizione dai allievi confidati alle loro cure. *Vol. I. p. I. 55. Vol. I. p. II. 178.*

Il Codice civile non pronunzia divieto alcuno riguardo ad essi. *ibid.*

PRESCRIZIONE. Nei casi di revocazione di donazioni tra vivi per sopravvenienza di figli, in quale epoca incomincia a correre la prescrizione dei diritti del donante o dei figli, risultante dalla revocazione. *Vol. I. p. II. 391.*

Quid, nel caso di disposizioni col peso di restituire riguardo ai chiamati? *Vol. II. p. II. 47.*

L' esercizio del diritto di riserva si estingue colla prescrizione. Da qual' epoca corre la prescrizione nei differenti casi. *Vol. III. 448 e seg. Vedi Riserva.*

PRETERIZIONE. Era la omissione nelle disposizioni testamentarie. Essa dava luogo alla querela d' inofficiosità; da parte di chi, ed in quai casi. *Vol. I. p. I. 153.*

Grenier V. IV.

Dessa annullava la istituzione testamentaria, ma i legati rimanevano fermi. *Vol. II. p. I. 329.*

PRIVILEGIO. Nel caso di divisione da parte degli ascendenti, come nel caso di divisione fra coeredi, il dividendo a cui ricadesse un compenso o una riverzione, dee, per conservare il suo privilegio sopra i beni compresi nella partizione, prendere una iscrizione fra lo spazio di sessanta giorni. Da qual tempo comincia questo periodo. *Vol. II. p. I. 94 e seg.*

Quando il coerede debitore del compenso, o della riverzione della quota, sia fallito un anno dopo la divisione, se il coerede creditore del compenso o della riverzione non abbia preso iscrizione all'epoca dell'apertura del fallimento, non conserva privilegio sopra i beni della successione. *ibid.*

PROVA. La prova dello stato di colui che ha fatto una disposizione tra vivi o testamentaria e annessibile senza iscrizione in falso, quantunque nell'atto siasi detto che il disponente era sano di mente. *Vol. I. p. II. 141.*

Non è ammissibile contro la menzione di un fatto materiale; per esempio, che il disponente si era recato a piedi presso il notaio, o che egli aveva dettato la disposizione. *ibid. 142. e seg.*

La pruova dello stato del disponente è a carico degli eredi che attaccano la disposizione. *ibid.*

Le forme del testamento non possono essere dimostrate con pruove estrinseche. La loro osservanza dee risultare dall'atto stesso. *Vol. II. p. I. 8.*

La pruova testimoniale che si offrisse onde dimostrare che una formalità del testamento non siasi adempiuta, quantunque ne contenga la menzione, non può, senza iscrizione in falso, sospendere la esecuzione del testamento. *Vol. II. p. I. 123. Vedi Indagini su la paternità.*

PRODIGALITA' Essa non può più dar luogo alla interdizione, ma solo alla destinazione di un consulente giudiziario. *Vol. I. p. I. 149. e seg.*

Gl'interdetti per prodigalità, prima delle nuove leggi, hanno recuperato di pieno diritto la loro libertà. *ibid.*

Il prodigo cui siasi dato un consulente, non può egli solo fare una donazione tra vivi. *ibid.*

Può egli fare un testamento? *ibid.*

Q

QUARTA FALCIDIA. Cosa era. Motivi della sua introduzione. *Vol. I. p. I. 86.*

Essa non aveva luogo nei paesi consuetudinarij. *ibid.*

Il donatario a causa di morte aveva il diritto di ritenerla, ma non già il donatario tra vivi. *ibid. 116.*

QUARTA LEGITTIMARIA. Cosa era. *ibid. 158.*

QUARTA TREBELLIANICA. Cosa era. Come ebbe origine. *ibid. 125.*

QUERELA D'INOFFICIOSITA'. Come fu introdotta, ed in che consisteva. *ibid. 153; Vol. II. p. II. 203 e seg.; Vol. III. 342.*

In quale epoca è stata ammessa. *Vol. I. p. I. 153.*

A chi si accordava, ed in quali casi. *ibid. 153.*

QUOTA DISPONIBILE. Vedi *Porzione disponibile.*

R

RAPPRESENTAZIONE. (*Diritto di*) Cosa dee intendersi sotto questa parola. I figli di un figlio unico premorto concorrono per rappresentazione alla successione del loro avolo. *Vol. III. 219. e seg.*

REGISTRO. La mancanza di registro nel testamento per atto pubblico, fra i tre mesi dalla morte del testatore, non lo fa degenerare in atto sotto firma privata, nè impedisce la sua esecuzione. *Vol. II. p. I. 125.*

Ciascun legato notato in un testamento può registrarsi separatamente. *ibid. 241 e 242.*

I diritti del registro sono dovuti dal legatario. *ibid. 241.*

RELIGIOSI. I religiosi riabilitati dalle nuove leggi nel diritto di succedere, possono domandare la loro legittima sopra i beni compresi nelle antiche disposizioni irrevocabili, se il disponente muoja sotto l'impero del Codice civile. *Vol. II. p. II. 233.*

Essi hanno un diritto di riserva nelle successioni che si aprono sotto l'impero del Codice. *Vol. III. 227.*

RENDITE. Donazioni di rendite. Vedi *Donazione di effetti mobili.*

RESCISSIONE. La donazione di un azione di rescissio-